

I.I.S. MARCONI GALLETTI EINAUDI	SCHEDA 17 TABELLA DECRETI	Revisione	02
		Data	03.03.21
		Pagina 1 di 2	

DECRETI SEGUITI PER L'ATTIVITÀ SCOLASTICA IN ISTITUTO

1	Decreto del Presidente della Giunta regionale del 5 gennaio 2021, n. 1 Indicazioni operative: - Didattica a distanza al 100% fino al 16/01/2021;(in allegato ordinanza) - Uso della Mascherina sempre.
2	Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 gennaio 2021
3	Decreto Ministro della Salute del 16 gennaio 2021
4	Decreto del Presidente della Giunta regionale del 15 gennaio 2021, n. 6 - Uso della Mascherina sempre (in allegato ordinanza) - Didattica a distanza al 50% a partire da lunedì 18/01/2021. In presenza ci saranno le classi secondo la seguente modalità: prima settimana le classi 1° e 2° in presenza il lunedì, mercoledì, venerdì, mentre le 3°, 4° e 5° in presenza il martedì e giovedì. A seguire saranno invertiti i giorni dei due gruppi.
5	Decreto del Presidente della Giunta Regionale 30 gennaio 2021, n. 14 L'istituto si attiene a rispettare le regole per: - Uffici aperti al pubblico in allegato scheda (in allegato Decreto)
6	Decreto del Presidente della Giunta Regionale 30 gennaio 2021, n. 15 - Uso della Mascherina L'Istituto si è organizzato nel tenere sotto controllo la diffusione del virus. La raccolta dei dati viene svolta dal Dirigente e dal referente Covid(casella di posta sicurezza@marconigalletti.it) Didattica a distanza al 50% a partire da lunedì 8/02/2021. In presenza ci saranno le classi secondo la seguente modalità: prima settimana le classi 1°, 2°, 5° e 3MT in presenza il lunedì, mercoledì, venerdì, mentre le 3°, 4°, 5° in presenza il martedì e giovedì. A seguire saranno invertiti i giorni dei due gruppi.
7	Decreto del Presidente della Giunta Regionale 12 febbraio 2021, n. 19 L'istituto si attiene a rispettare le regole per: Uffici aperti al pubblico in allegato scheda (in allegato Decreto)
8	Decreto del Presidente della Giunta Regionale 12 febbraio 2021, n. 20 - Uso della Mascherina
9	Decreto del Presidente della Giunta Regionale 19 febbraio 2021, n. 25 Disposizioni per i comuni di : Craveggia, Druogno, Malesco, Re, Santa Maria Maggiore, Toceno, Villetta.
10	Decreto del Presidente della Giunta Regionale 26 febbraio 2021, n. 28 Disposizioni per i comuni di : Craveggia, Druogno, Malesco, Re, Santa Maria Maggiore, Toceno, Villetta. Attivazione didattica a distanza per tutti gli studenti residenti nei comuni indicati. (in allegato Decreto e Circolare scolastica n.049/2021)
11	Decreto-legge 23 febbraio 2021 , n. 15
12	Decreto Ministro della Salute del 27 febbraio 2021 Applicazione punto 2 di questo elenco. Attivazione DAD su registro elettronico. L'icona  segnala che l'alunno deve svolgere l'attività a distanza (circolare n.053/2021)
13	Decreto del Presidente della Giunta Regionale 5 marzo 2021, n. 33 Linee di indirizzo per l'organizzazione delle Istituzioni Scolastiche in Piemonte. Sono fatte salve la frequenza in presenza degli alunni con bisogni educativi speciali, in coerenza con i Piani Educativi Individualizzati (PEI) e/o i Piani Didattici Personalizzati (PDP).

I.I.S. MARCONI GALLETTI EINAUDI	SCHEDA 17 TABELLA DECRETI	Revisione	02
		Data	03.03.21
		Pagina 2 di 2	

CLASSI IN DAD PER INDICAZIONI ASL O PRECAUZIONE

1	5 MT DAL 08/02/2021 AL 19/02/2021
2	5 LIS DAL 08/02/2021 AL 12/02/2021
3	2 INFB DAL 18/02/2021 AL 05/0.2/2021
4	4 LISA DAL 01/03/2021 AL 12/03/2021
5	3 SAN DAL 01/03/2021 AL 12/03/2021
6	4 EA DAL 05/03/2021 AL 12/03/2021
7	4 CBS DAL 05/03/2021 AL 12/03/2021
8	Tutte le classi dell'Istituto in didattica a distanza al 100% fino al 20/02/2021

IN ALLEGATO

DECRETI – ORDINANZE – CIRCOLARI SCOLASTICHE

Decreto del Presidente della Giunta regionale 5 gennaio 2021, n. 1
Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in materia di igiene e sanità pubblica. Linee di indirizzo per l'organizzazione delle Istituzioni Scolastiche in Piemonte.

IL PRESIDENTE

VISTI gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q), e 118 della Costituzione;

VISTO l'articolo 168 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea;

VISTI:

- la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale" e, in particolare, l'art. 32 che dispone "*il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni*", nonché "*nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale*";
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 settembre 2020 "*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*";
- il Decreto del Presidente della Regione Piemonte n. 95 del 9 settembre 2020, "*Linee di indirizzo per la riapertura delle scuole in Piemonte. Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica*" avente efficacia sino al 7 ottobre 2020;
- il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, "*Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020*";
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 105 del 7 ottobre 2020, "*Linee di indirizzo per la riapertura delle scuole in Piemonte. Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica*";
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 ottobre 2020, "*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante 'Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19', e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante 'Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19'*";
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 110 del 16 ottobre 2020, "*Linee di indirizzo per la fase successiva alla riapertura delle scuole in Piemonte. Disposizioni*

attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica";

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 ottobre 2020, “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante ‘Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19’, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante ‘Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19’*”;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 112 del 20 ottobre 2020 “*Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Linee di indirizzo per l'organizzazione delle Istituzioni Scolastiche in Piemonte*”;
- l'Ordinanza contingibile e urgente del Ministro della Salute del 23 ottobre 2020, “*Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. ordinanza ai sensi dell'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell'art. 2, comma 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 convertito con modificazioni dalla l. 22 maggio 2020, n. 35*”;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020, “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante ‘Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19’, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante ‘Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19’*”;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 119 del 26 ottobre 2020 “*Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Linee di indirizzo per l'organizzazione delle Istituzioni Scolastiche in Piemonte. Rettifica del D.P.G.R. n. 112 del 20 ottobre 2020*”;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020, “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante ‘Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19’, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante ‘Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19’*”;
- l'Ordinanza del Ministro della Salute del 27 novembre 2020, “*Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Modifica della classificazione del rischio epidemiologico*”;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 132 del 28 novembre 2020, “*Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in materia di igiene e sanità pubblica. Linee di indirizzo per l'organizzazione delle Istituzioni Scolastiche in Piemonte*”;
- il decreto-legge 30 novembre 2020, n. 157, “*Ulteriori misure urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*”;
- il decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, “*Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19*”;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 dicembre 2020, “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante: «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33,*

convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», nonché del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante: «Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19»;

- l'Ordinanza del Ministro della Salute del 12 dicembre 2020, "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Modifica della classificazione del rischio epidemiologico";
- il decreto-legge approvato dal Consiglio dei Ministri del 4 gennaio 2021;

RILEVATO che, alla luce del "Monitoraggio Fase 2 Report 33" riferito alla settimana 21 – 27 dicembre del Ministero della Salute e dell'Istituto Superiore di Sanità, si rileva, fra il resto:

- che nel periodo 8–21 dicembre 2020, l'Rt medio nazionale calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 0,93 (range 0,89 –1,02) in ulteriore aumento da tre settimane;
 - che il fatto che alcune Regioni rilevino un Rt puntuale maggiore o vicino a 1 anche nel valore inferiore, insieme alla elevata incidenza che ancora si registra in quasi tutto il territorio, desta particolare preoccupazione e pertanto si esorta a considerare di applicare le misure previste, per i livelli di rischio attribuiti, anche oltre le scadenze attuali, come descritto nel documento "Prevenzione e risposta a Covid-19: evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno-invernale" trasmesso con Circolare del Ministero della Salute del 12/10/2020 Prot. 32732;
 - che si continua ad osservare nella maggior parte delle Regioni e Province autonome un rischio Moderato o con alta probabilità di progressione a rischio Alto di una epidemia non controllata e non gestibile;
 - che tale situazione conferma la necessità di mantenere nel tempo la linea di rigore delle misure di mitigazione adottate nel periodo delle festività natalizie;
 - che è obbligatorio adottare comportamenti individuali rigorosi e rispettare le misure igienico-sanitarie predisposte relative a distanziamento e uso corretto delle mascherine le misure raccomandate dalle autorità sanitarie compresi i provvedimenti quarantenari dei contatti stretti dei casi accertati e di isolamento dei casi stessi;
 - che le Regioni e le Province autonome sono invitate a realizzare una continua analisi del rischio a livello sub-regionale;
 - che è necessario mantenere e/o rafforzare le misure di mitigazione in base al livello di rischio identificato come indicato nel documento "Prevenzione e risposta a COVID-19: evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno-invernale";
- e che il Piemonte è regione con indicatore Rt puntuale pari a 0,71, con classificazione complessiva di rischio moderata;

CONSIDERATO l'allegato 21 del D.P.C.M. del 3 dicembre 2020, "*Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell'infanzia*";

DATO ATTO che il medesimo allegato prevede il coinvolgimento delle famiglie nell'effettuare il controllo della temperatura corporea del bambino/studente a casa ogni giorno prima di recarsi al servizio educativo dell'infanzia o a scuola;

DATO ATTO che la Giunta Regionale, con D.G.R. n. 1-2089 del 15 ottobre 2020, ha approvato le aggiornate "Linee di indirizzo per la riapertura delle scuole in Piemonte";

PRESO ATTO che il citato D.P.C.M. del 3 dicembre 2020 prevede, all'articolo 1, punto 10, lettera s, che "*le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente*

della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, in modo che il 100 per cento delle attività sia svolta tramite il ricorso alla didattica digitale integrata”;

PRESO ATTO che il citato D.P.C.M. del 3 dicembre 2020 prevede, all’articolo 3, punto 4, lettera f, che “fermo restando lo svolgimento in presenza della scuola dell’infanzia, della scuola primaria, dei servizi educativi per l’infanzia di cui all’art. 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 e del primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado, le attività scolastiche e didattiche si svolgono esclusivamente con modalità a distanza. Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell’istruzione n. 89, del 7 agosto 2020, e dall’ordinanza del Ministro dell’istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento on-line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata;

PRESO ATTO che il citato decreto-legge approvato dal Consiglio dei Ministri del 4 gennaio 2021 rivede i criteri per l’individuazione degli scenari di rischio sulla base dei quali saranno applicate le misure previste per le cosiddette zone “arancioni” e “rosse”, come previste dagli articoli 2 e 3 del D.P.C.M. del 3 dicembre 2020;

RITENUTO pertanto necessario riconoscere il ruolo importante, accanto a quello centrale delle famiglie, che le singole autonomie didattiche possono svolgere nell’attività di prevenzione;

RITENUTO opportuno raccomandare, quale misura ulteriore, l’uso della mascherina nelle classi della scuola;

ASSUNTO quali specifiche valutazioni della compatibilità delle misure definite nel presente decreto con l’andamento della situazione epidemiologica del territorio piemontese:

- la valutazione del 5 gennaio 2021 del Consulente Strategico Covid-19 con la quale, in attesa di valutare l’impatto delle misure di confinamento delle vacanze di fine anno, nonché in previsione della ridefinizione nazionale dei nuovi criteri e indicatori di classificazione delle zone per rischio epidemiologico, si raccomanda di posticipare la presenza nelle scuole superiori a partire dal 18 gennaio, anche al fine di rinforzare le misure di prevenzione e controllo in ambito scolastico;
- il parere, datato 5 gennaio 2021, relativo alla ripresa della attività scolastica nella Regione Piemonte dal 7 gennaio 2021 del Responsabile dei Settori regionali Emergenza Covid 19 e Prevenzione e Veterinaria che rileva che:
 - gli indicatori della Regione Piemonte riferiti al Monitoraggio Fase 2 del Ministero della Salute per la settimana 28 dicembre – 3 gennaio mostrano, rispetto alla settimana precedente, un aumento dei casi segnalati (5.878 rispetto a 4.751), un aumento dell’incidenza (134,9 rispetto a 114,1), un aumento della percentuale di positività dei tamponi effettuati (11,9 rispetto a 8,2), un aumento dei nuovi focolai e dei casi non collegati a catene di trasmissione note e che l’incidenza dei nuovi positivi in Piemonte è considerevolmente al di sopra dei 50 casi su 100.000 abitanti, parametro che dovrebbe essere individuato come nuovo valore di soglia nel decreto-legge governativo del 4 gennaio 2021;
 - l’andamento della curva epidemica registrata in Regione Piemonte mostra una elevata circolazione virale, pur in un contesto di miglioramento del quadro pandemico, che nei giorni precedenti ha risentito in maniera assolutamente favorevole di tutte le forme di distanziamento sociale e di contenimento introdotte, tra le quali si può certamente indicare la DAD;

- nel periodo 28 dicembre 2020 – 3 gennaio 2021 si evidenzia un aumento del boarding totale nei DEA/PS (con conferma del dato di boarding come indicatore sensibile dello stress del sistema ospedale) e una conferma del tasso di ospedalizzazione relativamente alto in Piemonte rispetto ai positivi attuali, con lo 0,88% per i ricoverati in TI e con il 13% per i ricoverati No-TI;
- il numero totale di pazienti Covid ricoverati è attualmente pari a 2.974, di cui 188 in Terapia intensiva (con indice occupazione del 33%, ovvero sopra soglia con riferimento al Report ministeriale n. 33) e 2.786 in altri reparti (con indice del 52%, nettamente sopra soglia). L'indice RT è passato dal valore stabile da qualche settimana di 0,68, al valore di 0,76 nella ultima settimana di dicembre 2020;
- alla luce di quanto sopra esposto, un rinvio della ripresa delle attività scolastiche in presenza per le scuole superiori, posticipata al 18 gennaio 2021, permetterebbe di:
 - valutare l'effetto sull'andamento epidemiologico successivo alle festività natalizie;
 - valutare un primo effetto di prevenzione e contenimento conseguente all'avvio del progetto “scuola sicura” che prevede, a partire dal 4.1.2021 monitoraggio volontario del personale scolastico con tamponi (rapidi e/o molecolari) e a partire dal 11.1.2021 degli studenti delle classi 2^a e 3^a media;
 - consolidare, nel lasso di tempo di gg. 5, il quadro epidemiologico complessivo in fase di rischio moderato;
 - soprattutto, attendere la nuova classificazione ministeriale per la Regione Piemonte, alla luce dell'aggiornamento dei criteri per la definizione degli scenari introdotti dal decreto-legge approvato dal Governo il 4 gennaio 2021;
- in questo senso, si conferma che, a titolo precauzionale, è assolutamente giustificata una prudente applicazione dei metodi di mitigazione, quali appunto sono anche i provvedimenti adottati per la scuola, con riferimento alla necessità di proseguire fino al 18 gennaio 2021 con DAD al 100%, per le scuole superiori;

DATO ATTO che nella sentenza n. 00834/2020 pubblicata il 12 dicembre 2020, il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, nel respingere la richiesta di annullamento della disposizioni in materia di attività scolastiche, contenute nel Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 132 del 28 novembre 2020, ha rilevato, fra l'altro, che “non può revocarsi in dubbio che il bilanciamento operato in concreto dalla Regione abbia mirato ad assicurare un “alto livello di protezione” del diritto alla salute, nella sua duplice dimensione di diritto fondamentale dell'individuo e di interesse della collettività ex art. 32 Cost., non sacrificando, tuttavia, in via radicale e vulnerante il diritto all'istruzione, bensì limitandosi ad incidere sulle sue modalità di fruizione. Il punto di sintesi raggiunto dalla Regione corrisponde ad una scelta indubbiamente discrezionale, non vincolata dalla legge né necessitata dalle condizioni di contesto, tanto che non sarebbe stata doppiata in altre contesti regionali, senonché non può bollarsi come irragionevole o illogica, visto il solido ancoraggio logico-epistemologico al principio di precauzione e il grado di corroborazione fornita dai pareri scientificosanitari su cui si è basata”;

RITENUTO che l'attenuazione del rischio di diffusione del virus si possa attuare mantenendo il ricorso alla didattica digitale integrata, come prevista dal D.P.C.M. del 3 dicembre 2020 sopra richiamato;

RITENUTO pertanto che quanto sopra esposto ben delinea le condizioni di necessità ed urgenza necessarie alla tutela della sanità pubblica;

INFORMATE preventivamente le Prefetture piemontesi, tramite la Prefettura di Torino;

ACQUISITA l'intesa con le associazioni di rappresentanza degli Enti locali ANCI, ANPCI, UNCEM, UPI, ALI;

ACQUISITA l'intesa con i Presidenti di Provincia ed i Sindaci dei Comuni capoluogo del Piemonte;

INFORMATO il Ministro della salute;

INFORMATO l'Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte;

INFORMATI i Capigruppo del Consiglio Regionale del Piemonte;

INFORMATE preventivamente le Organizzazioni Sindacali;

SENTITI l'Assessore alla sanità e l'Assessore all'istruzione della Regione Piemonte;

INFORMATA la Giunta regionale ed ottenuta la relativa condivisione;

RACCOMANDA

l'uso della mascherina nelle classi della scuola primaria e secondaria di primo grado, fermo quanto disposto in materia dal D.P.C.M. del 3 dicembre 2020;

ORDINA

che, ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in materia di igiene e sanità pubblica, e tenuto conto delle misure già disposte con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, nel territorio regionale si adottino le seguenti misure:

- 1) a decorrere dal 7 gennaio 2021, fermo restando lo svolgimento in presenza della scuola dell'infanzia, della scuola primaria, dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'art. 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 e della scuola secondaria di primo grado, nella scuola secondaria di secondo grado l'attività didattica in presenza è sospesa e sostituita dalla didattica digitale a distanza fino al 16 gennaio 2021; resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell'istruzione n. 89 del 7 agosto 2020, e dall'ordinanza del Ministro dell'istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento *on line* con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata; è fatto salvo quanto ulteriormente previsto dall'articolo 1, comma 10, lettera s, del D.P.C.M. del 3 dicembre 2020.

Il presente decreto ha efficacia sino al 16 gennaio 2021.

INFORMA

il Ministro della salute ai sensi del decreto-legge n. 33 del 16 maggio 2020.

Il presente decreto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

On. Alberto Cirio

VISTO

Il Direttore della Giunta regionale

Decreto del Presidente della Giunta Regionale 15 gennaio 2021, n. 6

Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in materia di igiene e sanità pubblica. Linee di indirizzo per l'organizzazione delle Istituzioni Scolastiche in Piemonte.

IL PRESIDENTE

VISTI gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q), e 118 della Costituzione;

VISTO l'articolo 168 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea;

VISTI:

- la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale" e, in particolare, l'art. 32 che dispone *"il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni"*, nonché *"nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale"*;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 settembre 2020 *"Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19"*;
- il Decreto del Presidente della Regione Piemonte n. 95 del 9 settembre 2020, *"Linee di indirizzo per la riapertura delle scuole in Piemonte. Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica"* avente efficacia sino al 7 ottobre 2020;
- il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, *"Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, per il differimento di consultazioni elettorali per l'anno 2020 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020, e disposizioni urgenti in materia di riscossione esattoriale"* come convertito dalla legge 27 novembre 2020, n. 159;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 105 del 7 ottobre 2020, *"Linee di indirizzo per la riapertura delle scuole in Piemonte. Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica"*;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 ottobre 2020, *"Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante 'Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19', e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con"*

modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante 'Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19'";

- *il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 110 del 16 ottobre 2020, "Linee di indirizzo per la fase successiva alla riapertura delle scuole in Piemonte. Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica";*
- *il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 112 del 20 ottobre 2020 "Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Linee di indirizzo per l'organizzazione delle Istituzioni Scolastiche in Piemonte";*
- *il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 119 del 26 ottobre 2020 "Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Linee di indirizzo per l'organizzazione delle Istituzioni Scolastiche in Piemonte. Rettifica del D.P.G.R. n. 112 del 20 ottobre 2020";*
- *il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 132 del 28 novembre 2020, "Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in materia di igiene e sanità pubblica. Linee di indirizzo per l'organizzazione delle Istituzioni Scolastiche in Piemonte";*
- *il decreto-legge 30 novembre 2020, n. 157, "Ulteriori misure urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";*
- *il decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, "Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19";*
- *l'Ordinanza del Ministro della Salute del 12 dicembre 2020, "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Modifica della classificazione del rischio epidemico";*
- *il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 1 del 5 gennaio 2021, "Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in materia di igiene e sanità pubblica. Linee di indirizzo per l'organizzazione delle Istituzioni Scolastiche in Piemonte";*
- *il decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021";*
- *il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 gennaio 2021;*

RILEVATO che, in data 15 gennaio 2021, il Gruppo di monitoraggio, nella persona della d.ssa Pasqualini, ha relazionato alla Giunta regionale in merito a criticità o allerta riferibili a tutto il territorio piemontese e che, anche alla luce del "Monitoraggio Fase 2 Report 35" riferito alla settimana 4 – 10 gennaio del Ministero della Salute e dell'Istituto Superiore di Sanità, ha alivello nazionale indicato, fra il resto:

- che l'incremento dell'incidenza nel Paese è stato relativamente contenuto grazie alle misure di mitigazione adottate nel periodo festivo;
- nel periodo 23 dicembre 2020 – 05 gennaio 2021 l'Rt medio nazionale calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 1,09 e che questo si realizza in un contesto europeo caratterizzato da un aumento nel numero di casi in molti paesi Europei e la circolazione di varianti virali con una potenziale maggiore capacità di trasmissione;
- che il Piemonte è regione con indicatore Rt puntuale pari a 1,14, con classificazione complessiva di rischio alta ma che registra prosegue l'allentamento, moderato ma

progressivo e costante da alcune settimane, della pressione sui ricoveri ospedalieri che oggi evidenziano una occupazione dei posti letto di terapia intensiva pari al 27%, (sotto la soglia considerata critica del 30%) e dei posti letto in ricovero ordinario del 46%, che pur ancora sopra soglia, evidenziano tuttavia un miglioramento rispetto al precedente periodo;

CONSIDERATO l'allegato 21 del D.P.C.M. del 3 dicembre 2020, "*Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell'infanzia*";

DATO ATTO che il medesimo allegato prevede il coinvolgimento delle famiglie nell'effettuare il controllo della temperatura corporea del bambino/studente a casa ogni giorno prima di recarsi al servizio educativo dell'infanzia o a scuola;

DATO ATTO che la Giunta Regionale, con D.G.R. n. 1-2089 del 15 ottobre 2020, ha approvato le aggiornate "Linee di indirizzo per la riapertura delle scuole in Piemonte";

RITENUTO pertanto necessario riconoscere il ruolo importante, accanto a quello centrale delle famiglie, che le singole autonomie didattiche possono svolgere nell'attività di prevenzione;

RITENUTO opportuno raccomandare, quale misura ulteriore, l'uso della mascherina nelle classi della scuola;

ASSUNTO quali specifiche valutazioni della compatibilità delle misure definite nel presente decreto con l'andamento della situazione epidemiologica del territorio piemontese il parere del 15 gennaio 2021 dei Responsabili dei Settori regionale Emergenza COVID-19 e Prevenzione e Veterinaria che, rilevati gli indicatori della Regione Piemonte riferiti al Monitoraggio Fase 2 del Ministero della Salute, Report 35, e tenuto conto del parametro di occupazione dei posti letto negli ospedali, tanto in ricovero ordinario con sintomi, tanto in terapia intensiva, evidenzia:

- che prosegue l'allentamento, moderato ma progressivo e costante da alcune settimane, della pressione sui ricoveri ospedalieri che oggi evidenziano una occupazione dei PL di terapia intensiva pari al 27%, (sotto la soglia considerata critica del 30%) e dei PL in ricovero ordinario del 46%, che pur ancora sopra soglia, evidenziano tuttavia un miglioramento rispetto al precedente periodo;
- che, relativamente al dato RT il Report 35 evidenzia un RT puntuale del 1,14, che pone la Regione in scenario Arancione e che tale scenario, corrisponderebbe, rispetto ai parametri del D.P.C.M. del 3 novembre 2020, allo scenario Giallo;
- che il Governo, alla luce delle indicazioni del CTS nazionale, pur mantenendo molteplici indicazioni restrittive finalizzate alla riduzione del contagio COVID-19, prevede la ripresa delle attività scolastiche degli istituti secondari di secondo grado, con modalità in presenza dal 50 al 75 per cento, in quanto ritenuta compatibile con il contesto epidemiologico attribuito alla specifica zona arancione;
- che su tale previsione, per quanto concerne il contesto piemontese, si esprime parere favorevole, anche tenuto conto di tutti gli sforzi fatti dalla Regione Piemonte per garantire la ripresa in presenza in sicurezza: in particolare il potenziamento del sistema di trasporto pubblico locale, con 4.502 corse aggiuntive di autobus ogni settimana, onde evitare il fenomeno dell'affollamento dei mezzi pubblici; inoltre 55 corse settimanali di autobus aggiuntivi al servizio ferroviario;
- che la Regione Piemonte ha avviato il progetto Scuola Sicura, con monitoraggio su base volontaria con tamponi (antigenici e molecolari) a scopo di prevenzione, di tutto il personale scolastico e di studenti della seconda e terza media;
- che sono state implementate le attività di contact tracing e gestione dei casi Covid, particolarmente mirate al setting scolastico, e contestualmente sono state potenziate, per il tramite delle ASL del Piemonte, le analoghe attività dei SISP Scuola;

- che, per quanto riguarda le scuole elementari e medie, si conferma il parere favorevole sulla base delle motivazioni e di cui al parere del 5 gennaio 2020;
- che per le scuole superiori, atteso che la Regione Piemonte da tempo effettua un costante monitoraggio epidemiologico del settore scolastico, si conferma il parere favorevole alla ripresa delle attività scolastiche prevista dalla normativa nazionale, indicando come soglia auspicabile rispetto allo specifico contesto regionale un valore pari al 50%;
- che, tuttavia, per non vanificare gli sforzi fino ad oggi compiuti dalla Regione Piemonte per il contenimento della pandemia, si raccomanda prudenzialmente un monitoraggio quotidiano del settore scuole, coordinato dal DIRMEI, a fini epidemiologici, per rilevare prontamente ogni eventuale segnale di allarme e consentire un intervento mirato ed immediato;

DATO ATTO che nella sentenza n. 00834/2020 pubblicata il 12 dicembre 2020, il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, nel respingere la richiesta di annullamento della disposizioni in materia di attività scolastiche, contenute nel Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 132 del 28 novembre 2020, ha rilevato, fra l'altro, che “non può revocarsi in dubbio che il bilanciamento operato in concreto dalla Regione abbia mirato ad assicurare un “alto livello di protezione” del diritto alla salute, nella sua duplice dimensione di diritto fondamentale dell'individuo e di interesse della collettività ex art. 32 Cost., non sacrificando, tuttavia, in via radicale e vulnerante il diritto all'istruzione, bensì limitandosi ad incidere sulle sue modalità di fruizione. Il punto di sintesi raggiunto dalla Regione corrisponde ad una scelta indubbiamente discrezionale, non vincolata dalla legge né necessitata dalle condizioni di contesto, tanto che non sarebbe stata doppiata in altre contesti regionali, senonché non può bollarsi come irragionevole o illogica, visto il solido ancoraggio logico-epistemologico al principio di precauzione e il grado di corroborazione fornita dai pareri scientificosanitari su cui si è basata”;

DATO ATTO che, con deliberazione della Giunta Regionale 30 dicembre 2020, n. 3-2738, “Programma regionale scuola sicura. Estensione della attività di testing su base volontaria mediante effettuazione del test antigenico e molecolare per la ricerca del virus SARS-COV-2 su tampone naso-faringeo in favore del personale scolastico (docente e ATA). Attivazione delle modalità di screening sulla popolazione studentesca” è stato disposto un piano che prevede, in relazione alla ripresa delle lezioni in presenza:

- l'estensione della attività di testing su base volontaria mediante effettuazione del test antigenico e molecolare per la ricerca del virus SARS-COV-2 su tampone naso-faringeo in favore di tutto il personale scolastico (docente e ATA) di ogni ordine e grado, avviato dal 4 gennaio u.s.;
- il potenziamento delle attività di Contact Tracing e Gestione dei Casi Covid-19 nell'ambito del Setting Scuola, attraverso l'aggiornamento, il perfezionamento e l'armonizzazione dei specifici protocolli sanitari e gestionali in ambito scolastico, in particolare sui seguenti punti:
 - Contact tracing dedicato
 - Testing nelle scuole (in aggiunta agli hot spot scolastici dedicati)
 - Numero telefonico dedicato alle scuole
 - Attività di counselling dedicato alle scuole
 - Esecuzione e refertazione tamponi
 - Comunicazione esiti
 - Sorveglianza epidemiologica
 - Screening scolastici

e, contestualmente, è stato richiesto a tutte le Aziende sanitarie locali un potenziamento in termini di risorse umane aggiuntive per i SISP Scuola, ove ritenuto necessario, al fine di garantire azioni tempestive e più rapide possibile, come da comunicazione del DIRMEI datata 5 gennaio 2021;

DATO ATTO che il giorno 16 gennaio 2021 cessano gli effetti del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 1 del 5 gennaio 2021, contenente limitazioni all'attività didattica in presenza;

PRESO ATTO che le recenti disposizioni nazionali comportano una riduzione delle soglie per le quali si applicano le classificazioni cosiddette "Arancione" e "Rossa" cui consegue l'applicazione delle disposizioni limitative contenute negli articoli 2 e 3 del D.P.C.M. del 14 gennaio 2021;

PRESO ATTO che è stata preventivamente comunicato alla Regione Piemonte si applicano dal 17 gennaio 2021 fino al 31 gennaio 2021 dicembre 2020, le ulteriori misure di contenimento del contagio di cui all'articolo 2 del D.P.C.M. del 14 gennaio 2021;

PRESO ATTO altresì atto che le disposizioni di cui al D.P.C.M. del 14 gennaio 2021 sono assunte anche alla luce del Comitato tecnico-scientifico di cui all'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile e che l'applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 2 del D.P.C.M. del 14 gennaio 2021 (Classificazione "Arancione") comporta comunque, in materia di attività scolastiche, le disposizioni di cui all'articolo 1 del medesimo decreto che prevedono, in particolare che *"le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, in modo che a decorrere dal 18 gennaio 2021, almeno al 50 per cento e fino a un massimo del 75 per cento della popolazione studentesca delle predette istituzioni sia garantita l'attività didattica in presenza"*;

PRESO ATTO che i Tavoli Tecnici istituiti presso le Prefetture hanno previsto che l'attività scolastica in presenza di cui all'articolo 1, comma 10, lettera s del D.P.C.M. del 14 gennaio 2021 sia mantenuta nel limite del 50 per cento della popolazione studentesca delle istituzioni scolastiche di secondo grado secondo quanto stabilito da specifica ordinanza del Ministro della salute del 24 dicembre 2020;

PRESO ATTO che, a seguito dei suddetti Tavoli Tecnici, il sistema di trasporto pubblico piemontese è stato riorganizzato in funzione della ripresa della didattica nella scuola superiore con presenza del 50 per cento a rotazione, prevedendo, fra il resto, in tutto il Piemonte, 4.500 corse in più alla settimana per il servizio autobus urbano ed extra urbano (di cui 1.690 per i servizi urbani ed extraurbani a Torino e 875 per la Città metropolitana di Torino, 100 per il Biellese, 256 per il Vercellese, 611 per il Cuneese, 137 per il VCO, 416 per il Novarese, 174 per l'Alessandrino e 243 per l'Astigiano), e 55 corse bus aggiuntive al servizio ferroviario, con un costo settimanale globale di circa 800 mila euro;

RITENUTO pertanto che quanto sopra esposto ben delinea le condizioni di necessità ed urgenza necessarie alla tutela della sanità pubblica;

INFORMATE preventivamente i Prefetti piemontesi;

ACQUISITA l'intesa con le associazioni di rappresentanza degli Enti locali ANCI, ANPCI, UNCEM, UPI, ALI e con i Presidenti di Provincia ed i Sindaci dei Comuni capoluogo del Piemonte che hanno concordato sulla riapertura al 50 per cento delle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado;

INFORMATO il Ministro della salute e Ministro per l'istruzione;

INFORMATO l'Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte;

INFORMATI i Capigruppo del Consiglio Regionale del Piemonte;

INFORMATE preventivamente le Organizzazioni Sindacali;

SENTITI l'Assessore alla sanità e l'Assessore all'istruzione della Regione Piemonte;

INFORMATA gli Assessori della Giunta regionale ed ottenuta la relativa condivisione;

RACCOMANDA

l'uso della mascherina nelle classi della scuola primaria e secondaria, fermo quanto disposto in materia dal D.P.C.M. del 14 gennaio 2021;

ORDINA

che, ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in materia di igiene e sanità pubblica, e tenuto conto delle misure già disposte con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, nel territorio regionale si adottino le seguenti misure di monitoraggio quotidiano della ripresa delle attività didattiche in presenza al 50% delle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado:

- 1) le Aziende sanitarie locali della Regione Piemonte trasmettono quotidianamente entro le ore 18,00 al DIRMEI gli esiti delle attività relative alla scuola in riferimento a contact tracing dedicato, testing nelle scuole, attività di counseling, esecuzione e refertazione tamponi, comunicazione esiti, sorveglianza epidemiologica, screening scolastici, come indicate nella comunicazione del 5 gennaio 2021 del DIRMEI, dando specifica evidenza di situazioni che richiedano interventi urgenti ai fini del contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19;
- 2) l'Assessorato ai Trasporti e l'Agenzia della Mobilità Piemontese trasmettono quotidianamente entro le ore 18,00 al DIRMEI la ricognizione in merito all'effettiva attuazione degli interventi assunti in merito al potenziamento del piano trasporti e le eventuali problematiche rilevanti ai fini del contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19;
- 3) il DIRMEI, sulla base delle relazioni ricevute e del proprio sistema di monitoraggio, segnala tempestivamente all'Assessorato alla Sanità della Regione Piemonte la necessità di adottare misure volte al contenimento della diffusione dell'epidemia all'interno della Regione Piemonte;

INVITA

- l'Ufficio scolastico regionale ad adottare un sistema di monitoraggio puntuale delle problematiche connesse al rischio di diffusione dell'epidemia dovute allo svolgimento dell'attività didattica in presenza ed al funzionamento del sistema di trasporto pubblico e a darne quotidiana comunicazione al DIRMEI;
- le Istituzioni scolastiche e gli Enti locali a dare diffusione all'opuscolo "Scuole superiori torniamo in classe in sicurezza", allegato sub 1 al presente provvedimento.

SI RISERVA

- di riconvocare in conferenza gli enti locali piemontesi dal prossimo 19 gennaio 2021 al fine di valutare la situazione complessiva;
- in conseguenza a rilevanti criticità sanitarie di adottare eventuali provvedimenti che riducano l'attività scolastica in presenza rispetto a quanto previsto all'articolo 1 del D.P.C.M. del 14 gennaio 2021.

Il presente decreto ha efficacia dal 17 gennaio 2021 sino al 31 gennaio 2021.

INFORMA

il Ministro della salute ai sensi del decreto-legge n. 33 del 16 maggio 2020.

Il presente decreto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

On. Alberto Cirio

VISTO

Il Direttore della Giunta regionale

SCUOLE SUPERIORI **TORNIAMO** **IN CLASSE IN SICUREZZA**

Questo opuscolo si propone di offrire agli studenti e alle loro famiglie, al personale scolastico e agli operatori del trasporto pubblico informazioni sulla ripresa delle attività didattiche in presenza nelle scuole superiori



Il Piano è frutto di un intenso lavoro di squadra che è stato **coordinato dai Prefetti e ha coinvolto le istituzioni e gli enti del territorio**, accanto a tutti i rappresentanti del mondo scolastico



Sono state analizzate le complesse problematiche organizzative delle scuole e quelle delle aziende di trasporto



L'obiettivo comune è stato quello di **consentire la ripresa della didattica in aula al maggior numero di studenti possibile e in condizione di massima sicurezza**

LE LINEE GUIDA PER GLI ORARI DELLE SCUOLE E IL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO



Il Piano prevede in questa prima fase una modulazione basata sul **rientro in presenza al 50%**, derivante dalle decisioni che il Governo ha assunto alla luce dell'andamento epidemiologico

RIENTRO AL 50%

Un solo turno di ingresso/uscita



4.502 corse

aggiuntive
di autobus
ogni settimana



800 mila
euro

investimento
a settimana

Divisione delle corse
per province

Biella
100

Vercelli
256

Torino
2.565

Cuneo
611

Verbano-
Cusio-Ossola
137

Novara
416

Alessandria
174

Asti
243



55

corse alla settimana di autobus
aggiuntivi al servizio ferroviario

GLI ORARI DEL TRASPORTO PUBBLICO SCOLASTICO



Le famiglie possono **consultare gli orari specifici delle corse** sui portali delle singole aziende di trasporto locale



È stata anche **creata una piattaforma digitale** di dialogo tra le scuole e l'Agenzia della Mobilità piemontese **che consente un monitoraggio costante del servizio** per adeguarlo alle ulteriori esigenze che potranno sorgere per le singole istituzioni scolastiche

ASSISTENZA ALLE FERMATE E NEI PRESSI DELLE SCUOLE

È stato previsto l'impiego di volontari della Protezione civile con personale in pensione di Carabinieri e Guardia di Finanza, per garantire il distanziamento e il corretto uso della mascherina negli orari di entrata e di uscita dalle scuole e alle fermate dei mezzi pubblici



PIANO SCUOLA SICURA


Per garantire il rientro in classe in sicurezza la Regione Piemonte ha avviato il **piano "Scuola sicura"**, un **monitoraggio a scopo di prevenzione di tutto il personale scolastico**, che ogni 15 giorni potrà sottoporsi, su base volontaria, a un **tampone di verifica sanitaria**.

Coinvolge in modo sperimentale, con cadenza mensile, **anche gli alunni delle seconde e terze medie** ed è in corso di valutazione la possibilità di estendere l'iniziativa anche ad altre fasce di età scolastica.

Il progetto è tra i primi in Italia e comporta un investimento complessivo della Regione di **7 milioni di euro**



*Il ritorno in classe
è una sfida da vincere insieme.
Siamo tutti chiamati
a essere “costruttori”
di un Patto di corresponsabilità
che ha come protagonisti
scuola, studenti e famiglie
accanto a istituzioni
e mondo dei trasporti*



Decreto del Presidente della Giunta Regionale 30 gennaio 2021, n. 14

Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in materia di igiene e sanità pubblica.

IL PRESIDENTE

VISTO gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q), e 118 della Costituzione;

VISTO l'articolo 168 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea;

VISTI:

- la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale" e, in particolare, l'art. 32 che dispone "il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni", nonché "nelle medesime materie sono emesse dal Presidente della Giunta Regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla Regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale";
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, art. 50, che recita "Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali";
- il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, come convertito dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante "*Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*". in particolare l'art. 3 che recita: "Nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2, comma 1, e con efficacia limitata fino a tale momento, le regioni, in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio o in una parte di esso, possono introdurre misure ulteriormente restrittive, tra quelle di cui all'articolo 1, comma 2, esclusivamente nell'ambito delle attività di loro competenza e senza incisione delle attività produttive e di quelle di rilevanza strategica per l'economia nazionale";
- il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, "*Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*", come convertito dalla legge 14 luglio 2020, n. 74;
- il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, "*Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020*", come convertito dalla legge 25 settembre 2020, n. 124;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 93 del 8 settembre 2020, "*Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ridefinizione del funzionamento dell'Unità di crisi di cui alla D.P.G.R. n. 20 del 22/10/2020 e istituzione di Unità di Gestione COVID-19 nelle Aziende Sanitarie Regionali*";
- il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, "*Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, per il differimento di*

consultazioni elettorali per l'anno 2020 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020, e disposizioni urgenti in materia di riscossione esattoriale” come convertito dalla legge 27 novembre 2020, n. 159;

- *l’ordinanza del Ministro della Salute del 11 dicembre 2020, “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Modifica della classificazione delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Lombardia e Piemonte”;*
- *il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 139 del 12 dicembre 2020, “Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in materia di igiene e sanità pubblica”;*
- *il decreto-legge 5 gennaio 2021, n. 1, “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;*
- *il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 1 del 5 gennaio 2021, “Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in materia di igiene e sanità pubblica. Linee di indirizzo per l’organizzazione delle Istituzioni Scolastiche in Piemonte”;*
- *il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 3 del 9 gennaio 2021, “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”;*
- *il decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021”;*
- *il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 gennaio 2021, “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 14 gennaio 2021 n. 2, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021»”;*
- *il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 5 del 15 gennaio 2021, “Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in materia di igiene e sanità pubblica”;*
- *l’ordinanza del Ministro della Salute del 16 gennaio 2021, “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 per le Regioni Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Umbria e Valle d'Aosta”;*

DATO ATTO che la Regione Piemonte ha attivato tre livelli di monitoraggio al fine di verificare quotidianamente l’evoluzione del contagio su tutto il territorio piemontese ed in particolare:

- **monitoraggio nazionale** a cura dell’Unità di crisi regionale in interfaccia diretta con il Ministero della salute come da decreto del 30 aprile 2020;

- monitoraggio regionale condotto sotto la supervisione del prof. Paolo Vineis;
- monitoraggio istituzionale di cui alla D.G.R. n. 1-1314 del 4 maggio 2020 “Costituzione del Gruppo regionale di monitoraggio Fase 2” finalizzato ad acquisire le informazioni legate agli effetti dell’attenuazione delle misure di lockdown;

DATO ATTO che in data 15 maggio 2020 la Giunta della Regione Piemonte ha disposto con D.G.R. n. 31-1381 l’adozione di un sistema di gestione relativo alla Fase 2 dell’epidemia COVID-19 per il tracciamento attivo dei contatti;

RILEVATO che, in data 29 gennaio 2021, il Gruppo di monitoraggio, nella persona della d.ssa Pasqualini, ha relazionato alla Giunta regionale in merito a criticità o allerta riferibili a tutto il territorio piemontese e che, anche alla luce del “Monitoraggio Fase 2 Report 37” riferito alla settimana 18 – 24 gennaio del Ministero della Salute e dell’Istituto Superiore di Sanità, indicando, in particolare, che:

- si riduce l’incidenza dei nuovi casi rispetto alla settimana precedente;
- si riduce, passando da 8.8% a 7.8%, l’incidenza dei tamponi positivi sul totale dei tamponi effettuati;
- risulta entro soglia il tempo trascorso tra l’esordio dei sintomi e l’esecuzione del test;
- si riducono sia l’Rt puntuale (0.82 [CI: 0.79-0.85]) sia l’Rt medio (0.89 [CI: 0.76-1.09]);
- si riducono i focolai attivi, i nuovi e i casi non associati a catene di trasmissione note;
- il tasso di occupazione dei posti letto di terapia intensiva scende da 27% a 26% e quello dei letti ordinari dal 43% al 40%, non superando il valore soglia;

RILEVATO che, per quanto riguarda gli ambienti di lavoro e quindi la tutela dei lavoratori, sono già operanti idonei protocolli nazionali sulla sicurezza del lavoro nonché le prescrizioni più cautelative adottate dalle singole aziende o categorie di aziende, con conseguente operatività delle idonee misure a presidio della salute individuale e collettiva;

DATO ATTO che la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha condiviso e, quindi, trasmesso in data 8 ottobre 2020 al Presidente del Consiglio dei Ministri il documento, “Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative”, prot. 20/178/CR05a/COV19, che costituisce aggiornamento degli analoghi documenti precedentemente assunti;

RILEVATO che il D.P.C.M. del 14 gennaio 2021 allega sub 9 il suddetto documento “Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative”;

DATO ATTO la D.G.R. n. 2-2090 del 15 ottobre 2020, “Adozione delle ‘Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative’ in conseguenza dell’emergenza sanitaria da COVID-19, formulate in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome.”, adotta per la Regione Piemonte il suindicato documento “Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative”, allegate sub 1 al presente provvedimento;

DATO ATTO che l’articolo 1, comma 14, del citato decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, prevede che “le attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali”;

DATO ATTO la D.G.R. n. 1-2413 del 27 novembre 2020, “Adozione di ‘Linee guida aggiuntive per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive’ in conseguenza dell’emergenza sanitaria da COVID-19”, adotta per la Regione Piemonte le linee guida, allegate sub 2 al presente provvedimento, che integrano il documento allegato sub 1 al presente provvedimento;

DATO ATTO che il Consiglio dei ministri ha assunto il 31 gennaio 2020, il 29 luglio 2020, il 7 ottobre 2020 e il 13 gennaio 2021 le deliberazioni con le quali è stato dichiarato e prorogato al 30 aprile 2021 lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

RITENUTO che il contesto epidemiologico piemontese presenti positivi effetti dovuti all’attività di prevenzione e contenimento;

RITENUTO altresì che sia opportuno continuare ad ispirarsi alla cautela considerando la situazione emergenziale che impedisce attualmente il ritorno a situazioni di normalità;

DATO ATTO che con D.G.R. n. 37-1857 del 7 agosto 2020, “Approvazione delle indicazioni operative per la gestione dell’ingresso e del rientro in Italia dall’estero”, la Giunta regionale ha fornito specifiche indicazioni in materia;

RILEVATO che il citato D.P.C.M. del 14 gennaio 2021 ha confermato, seppure in un ambito più limitato, quanto già contenuto nei precedenti analoghi DD.P.C.M., in merito alla esplicita previsione della possibilità di valutazioni di intervento da parte delle singole Regioni;

RILEVATO che il citato D.P.C.M. del 14 gennaio 2021 conferma ulteriori misure di contenimento su alcune aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità e da un livello di rischio alto;

PRESO ATTO che le ulteriori misure di contenimento del contagio di cui all’articolo 2 del D.P.C.M. del 14 gennaio 2021, previste dall’ordinanza del Ministro della Salute del 16 gennaio 2021 fino al 31 gennaio 2021, non sono applicate alla Regione Piemonte dal 1 febbraio 2021;

RILEVATO altresì che le disposizioni contenute nel citato D.P.C.M. del 14 gennaio 2021 sono efficaci dal 16 gennaio 2021 fino al 5 marzo 2021;

ASSUNTO quali specifiche valutazioni della compatibilità delle misure definite nel presente decreto con l’andamento della situazione epidemiologica del territorio piemontese il parere del 29 gennaio 2021 dei Responsabili dei Settori regionale Emergenza Covid 19 e Prevenzione e Veterinaria che, valutato che sulla base di quanto riportato nel report settimanale n. 37 del Monitoraggio Fase 2, che riguarda i dati relativi alla settimana 18-24 gennaio 2021, la situazione regionale risulta un parziale miglioramento per tutti gli indicatori previsti per la gestione dell’epidemia, tenuto conto che anche i dati del monitoraggio giornaliero dei nuovi casi di COVID-19, svolto dal servizio regionale di epidemiologia e dal SEREMI, per le giornate dello stesso periodo e per la settimana in corso evidenziano un trend stabile rispetto ai report precedenti, con RT di poco inferiore al limite di 1, conferma che la situazione epidemiologica sul territorio della Regione Piemonte risulta compatibile con la continuazione delle attività produttive relative al commercio ed ai servizi alla persona, in sintonia con le indicazioni ministeriali già fornite dal Comitato Tecnico Scientifico nazionale;

DATO ATTO che nel corso della riunione del 26 novembre 2020 con la partecipazione dei Prefetti, dei Presidenti delle Province e dei Sindaci dei Comuni capoluogo, nonché delle associazioni che

rappresentano i Comuni, si è convenuto che la disamina delle problematiche relative ad eventuali misure per prevenire situazioni di assembramento nonché i controlli relativi siano valutate, come proposto dagli stessi Prefetti, in seno ai singoli Comitati Provinciali per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, in considerazione della specificità che le singole situazioni territoriali potranno presentare;

RITENUTO pertanto che quanto sopra esposto ben delinei le condizioni di necessità ed urgenza necessarie alla tutela della sanità pubblica;

ACQUISITA l'intesa con le associazioni di rappresentanza degli Enti locali ANCI, ANPCI, UNCEM, UPI, ALI e con i Presidenti di Provincia ed i Sindaci dei Comuni capoluogo del Piemonte;

INFORMATI preventivamente i Prefetti del Piemonte;

INFORMATI i Capigruppo del Consiglio Regionale del Piemonte;

SENTITO l'Assessore alla sanità della Regione Piemonte;

INFORMATATA la Giunta regionale ed ottenuta la relativa condivisione;

ORDINA

che, ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in materia di igiene e sanità pubblica, e tenuto conto delle misure già disposte con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, nel territorio regionale si adottino le seguenti misure:

1. le attività commerciali al dettaglio si svolgono, nel rigoroso rispetto dell'articolo 1, comma 10, lettera ff, e degli allegati 10 e 11 del D.P.C.M. del 14 gennaio 2021, delle schede tecniche "Commercio al dettaglio" e "Commercio al dettaglio su aree pubbliche (mercati e mercatini degli hobbisti)" contenute nelle "Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative", allegate sub 1 al presente provvedimento, e delle linee guida allegate sub 2 al presente provvedimento. Resta ferma – con l'eccezione di farmacie, parafarmacie, studi medici e presidi sanitari – la chiusura di qualunque esercizio di vendita al dettaglio e di servizi alla persona – anche tramite apparecchi automatici purché non riservati alla rivendita di generi di monopolio – dalle ore 22,00 alle ore 5,00 del giorno successivo, salvi gli esercizi di somministrazione di cui all'articolo 1, comma 10, lettera hh, del D.P.C.M. del 14 gennaio 2021;
2. nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all'interno dei mercati, dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali, altre strutture ad essi assimilabili, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi, edicole e librerie, ai sensi dell'articolo 1, comma 10, lettera ff, del D.P.C.M. del 14 gennaio 2021;
3. è fatto divieto di vendita per asporto di bevande alcoliche – anche tramite apparecchi automatici – dalle ore 20,00 alle ore 7,00 agli esercenti di attività commerciali al dettaglio;

4. dal 1 febbraio 2021 le attività dei servizi di ristorazione (fra cui, a titolo esemplificativo, bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite, ai sensi e nei modi dell'articolo 1, comma 10, lettera gg, del D.P.C.M. del 14 gennaio 2021, nel rigoroso rispetto dell'allegato 10 del D.P.C.M. del 14 gennaio 2021 e della scheda tecnica "Ristorazione" contenuta nelle "Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative" allegate sub 1 al presente provvedimento;
5. nell'ambito delle attività di cui al punto precedente e nel rispetto di quanto ivi disposto, resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie per l'attività di confezionamento e trasporto, nonché, secondo quanto disposto dall'articolo 1, comma 10, lettera gg, del D.P.C.M. del 14 gennaio 2021, la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze;
6. le attività inerenti ai servizi alla persona sono consentite ai sensi dell'articolo 1, comma 10, lettera ii, e dell'allegato 10 del D.P.C.M. del 14 gennaio 2021 nel rigoroso rispetto della scheda tecnica "Servizi alla persona" contenuta nelle "Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative", allegate sub 1 al presente provvedimento, e delle linee guida allegate sub 2 al presente provvedimento;
7. le attività delle strutture ricettive sono esercitate nel rigoroso rispetto dell'articolo 1, comma 10, lettera pp, del D.P.C.M. del 14 gennaio 2021 e della scheda tecnica "Attività ricettive" contenuta nelle "Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative" allegate sub 1 al presente provvedimento;
8. è consentito l'accesso ai locali di qualsiasi attività tuttora sospesa per lo svolgimento di lavori, di vigilanza, manutenzione, pulizia e sanificazione nonché per la ricezione in magazzino di beni e forniture, da svolgersi nel rigoroso rispetto delle misure di prevenzione previste dal D.P.C.M. del 14 gennaio 2021;
9. l'accesso agli Uffici Giudiziari fino a cessazione dell'emergenza è consentito, previa rilevazione della temperatura corporea, con l'obbligo per chiunque di indossare protezioni delle vie respiratorie dal momento dell'ingresso e fino all'uscita e nel rigoroso rispetto delle misure di prevenzione previste dal D.P.C.M. 14 gennaio 2021;
10. l'attività degli uffici pubblici, ivi compresa quella giudiziaria, aperta al pubblico deve essere svolta nel rigoroso rispetto della scheda tecnica "Uffici aperti al pubblico" contenuta nelle "Linee guida per la riapertura della Attività Economiche, Produttive e Ricreative" allegate sub 1 al presente provvedimento;
11. in relazione alla valutazione della diffusione dell'infezione e delle stime del suo trend di crescita, i Dipartimenti di Prevenzione della Regione Piemonte possono segnalare l'opportunità di adottare provvedimenti di carattere restrittivo alle singole Amministrazioni comunali;
12. le strutture residenziali socio-assistenziali sono tenute ad accreditarsi tempestivamente sulla piattaforma regionale "COVID-19 – Gestione RSA" al fine di comunicare idonee informazioni sulla situazione sanitaria della struttura e le aziende sanitarie competenti territorialmente devono vigilare sul corretto adempimento di tale obbligo;
13. l'attività della Unità di crisi di cui al Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 93 del 8 settembre 2020 è confermata fino al 30 aprile 2021 ed è organizzata in modalità H24;
14. ai fini dell'applicazione del lavoro agile come disposto nel Decreto del Ministro della Pubblica Amministrazione del 19 ottobre 2020, per gli uffici della Regione Piemonte la percentuale indicata al punto a) dell'articolo 3 è elevata al 75%, salve le eccezioni indicate nel medesimo Decreto e quelle legate alla gestione delle emergenze;

15. il mancato rispetto delle misure previste dal presente Decreto, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, è sanzionato secondo quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con legge 22 maggio 2020, n. 35.

Il presente decreto ha efficacia dal 31 gennaio 2021 sino al 14 febbraio 2021.

INFORMA

il Ministro della salute ai sensi del decreto-legge n. 33 del 16 maggio 2020.

Il presente decreto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Alberto Cirio

Allegati



CONFERENZA DELLE REGIONI
E DELLE PROVINCE AUTONOME

20/178/CR05a/COV19

Nuovo coronavirus SARS-CoV-2

Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative

Roma, 8 ottobre 2020

SCOPO E PRINCIPI GENERALI

Le presenti schede tecniche contengono indirizzi operativi specifici validi per i singoli settori di attività, finalizzati a fornire uno strumento sintetico e immediato di applicazione delle misure di prevenzione e contenimento di carattere generale, per sostenere un modello di ripresa delle attività economiche e produttive compatibile con la tutela della salute di utenti e lavoratori.

In particolare, in ogni scheda sono integrate le diverse misure di prevenzione e contenimento riconosciute a livello scientifico per contrastare la diffusione del contagio, tra le quali: norme comportamentali, distanziamento sociale e *contact tracing*.

Le indicazioni in esse contenute si pongono inoltre in continuità con le indicazioni di livello nazionale, in particolare con il protocollo condiviso tra le parti sociali approvato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020, nonché con i criteri guida generali di cui ai documenti tecnici prodotti da INAIL e Istituto Superiore di Sanità con il principale obiettivo di ridurre il rischio di contagio per i singoli e per la collettività in tutti i settori produttivi ed economici.

In tale contesto, il sistema aziendale della prevenzione consolidatosi nel tempo secondo l'architettura prevista dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 costituisce la cornice naturale per supportare la gestione integrata del rischio connesso all'attuale pandemia. In ogni caso, solo la partecipazione consapevole e attiva di ogni singolo utente e lavoratore, con pieno senso di responsabilità, potrà risultare determinante, non solo per lo specifico contesto aziendale, ma anche per la collettività.

Infine, è opportuno che le indicazioni operative di cui al presente documento, eventualmente integrate con soluzioni di efficacia superiore, siano adattate ad ogni singola organizzazione, individuando le misure più efficaci in relazione ad ogni singolo contesto locale e le procedure/istruzioni operative per mettere in atto dette misure. Tali procedure/istruzioni operative possono coincidere con procedure/istruzioni operative già adottate, purché opportunamente integrate, così come possono costituire un addendum connesso al contesto emergenziale del documento di valutazione dei rischi redatto ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Resta inteso che in base all'evoluzione dello scenario epidemiologico le misure indicate potranno essere rimodulate, anche in senso più restrittivo.

Le schede attualmente pubblicate saranno eventualmente integrate con le schede relative a ulteriori settori di attività.

SCHEDE TECNICHE

- **RISTORAZIONE**
- **ATTIVITÀ TURISTICHE (stabilimenti balneari e spiagge)**
- **ATTIVITÀ RICETTIVE**
- **SERVIZI ALLA PERSONA (acconciatori, estetisti e tatuatori)**
- **COMMERCIO AL DETTAGLIO**
- **COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE (mercati e mercatini degli hobbisti)**
- **UFFICI APERTI AL PUBBLICO**
- **PISCINE**
- **PALESTRE**
- **MANUTENZIONE DEL VERDE**
- **MUSEI, ARCHIVI E BIBLIOTECHE**
- **ATTIVITÀ FISICA ALL'APERTO**
- **NOLEGGIO VEICOLI E ALTRE ATTREZZATURE**
- **INFORMATORI SCIENTIFICI DEL FARMACO**
- **AREE GIOCHI PER BAMBINI**
- **CIRCOLI CULTURALI E RICREATIVI**
- **FORMAZIONE PROFESSIONALE**
- **CINEMA E SPETTACOLI DAL VIVO**
- **PARCHI TEMATICI E DI DIVERTIMENTO**
- **SAGRE E FIERE LOCALI**
- **SERVIZI PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA**
- **STRUTTURE TERMALI E CENTRI BENESSERE**
- **PROFESSIONI DELLA MONTAGNA (guide alpine e maestri di sci) e GUIDE TURISTICHE**
- **CONGRESSI E GRANDI EVENTI FIERISTICI**
- **SALE SLOT, SALE GIOCHI, SALE BINGO E SALE SCOMMESSE**
- **DISCOTECHE**

Tutte le indicazioni riportate nelle singole schede tematiche devono intendersi come integrazioni alle raccomandazioni di distanziamento sociale e igienico-comportamentali finalizzate a contrastare la diffusione di SARS-CoV-2 in tutti i contesti di vita sociale. A tal proposito, relativamente all'utilizzo dei guanti monouso, in considerazione del rischio aggiuntivo derivante da un loro errato impiego, si ritiene di privilegiare la rigorosa e frequente igiene delle mani con acqua e sapone, soluzione idro-alcolica o altri prodotti igienizzanti, sia per clienti/visitatori/utenti, sia per i lavoratori (fatti salvi, per questi ultimi, tutti i casi di rischio specifico associato alla mansione).

Per tutte le procedure di pulizia e disinfezione, di aerazione degli ambienti e di gestione dei rifiuti si rimanda alle indicazioni contenute nei seguenti rapporti (dei quali resta inteso che va considerata l'ultima versione disponibile): Rapporto ISS COVID-19 n. 19/2020 *"Raccomandazioni ad interim sui disinfettanti nell'attuale emergenza COVID-19: presidi medico chirurgici e biocidi"*; Rapporto ISS COVID-19 n. 5/2020 *"Indicazioni ad interim per la prevenzione e gestione degli ambienti indoor in relazione alla trasmissione dell'infezione da virus SARS-CoV-2"*; Rapporto ISS COVID-19 n. 3/2020 *"Indicazione ad interim per la gestione dei rifiuti urbani in relazione alla trasmissione dell'infezione da virus SARS-CoV-2"*; Rapporto ISS COVID-19 n. 21/2020 *"Guida per la prevenzione della contaminazione da Legionella negli impianti idrici di strutture turistico-ricettive e altri edifici ad uso civile e industriale non utilizzato durante la pandemia COVID-19"*.

UFFICI APERTI AL PUBBLICO

Le presenti indicazioni si applicano al settore degli uffici, pubblici e privati, degli studi professionali e dei servizi amministrativi che prevedono accesso del pubblico.

- Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione.
- Potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l'accesso in caso di temperatura > 37,5 °C.
- Promuovere il contatto con i clienti, laddove possibile, tramite modalità di collegamento a distanza e soluzioni innovative tecnologiche.
- Favorire l'accesso dei clienti solo tramite prenotazione, consentendo la presenza contemporanea di un numero limitato di clienti in base alla capienza del locale (*vd. punto successivo*).
- Riorganizzare gli spazi, per quanto possibile in ragione delle condizioni logistiche e strutturali, per assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione sia tra le singole postazioni di lavoro, sia tra i clienti (ed eventuali accompagnatori) in attesa. Dove questo non può essere garantito dovrà essere utilizzata la mascherina a protezione delle vie aeree.
- L'area di lavoro, laddove possibile, può essere delimitata da barriere fisiche adeguate a prevenire il contagio tramite droplet.
- Nelle aree di attesa, mettere a disposizione prodotti igienizzanti per l'igiene delle mani dei clienti, con la raccomandazione di procedere ad una frequente igiene delle mani. È consentita la messa a disposizione, possibilmente in più copie, di riviste, quotidiani e materiale informativo a favore dell'utenza per un uso comune, da consultare previa igienizzazione delle mani.
- L'attività di front office per gli uffici ad alto afflusso di clienti esterni può essere svolta esclusivamente nelle postazioni dedicate e dotate di vetri o pareti di protezione.
- L'operatore deve procedere ad una frequente igiene delle mani con prodotti igienizzanti (prima e dopo ogni servizio reso al cliente).
- Per le riunioni (con utenti interni o esterni) vengono prioritariamente favorite le modalità a distanza; in alternativa, dovrà essere garantito il rispetto del mantenimento della distanza interpersonale di almeno 1 metro e, in caso sia prevista una durata prolungata, anche l'uso della mascherina.
- Assicurare una adeguata pulizia delle superfici di lavoro prima di servire un nuovo cliente e una adeguata disinfezione delle attrezzature.
- Favorire il ricambio d'aria negli ambienti interni. In ragione dell'affollamento e del tempo di permanenza degli occupanti, dovrà essere verificata l'efficacia degli impianti al fine di garantire l'adeguatezza delle portate di aria esterna secondo le normative vigenti. In ogni caso, l'affollamento deve essere correlato alle portate effettive di aria esterna. Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell'aria. In ogni caso vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d'aria naturale e/o attraverso l'impianto, e va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell'aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile, va aumentata la capacità filtrante del ricircolo, sostituendo i filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento delle portate. Nei servizi igienici va mantenuto in funzione continuata l'estrattore d'aria.

FORMAZIONE PROFESSIONALE

Le presenti indicazioni si applicano alle attività formative da realizzare nei diversi contesti (aula, laboratori e imprese) compresi gli esami finali (teorici e/o pratici), le attività di verifica, di accompagnamento, tutoraggio e orientamento in gruppo e individuali tra i quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo:

- percorsi di istruzione e formazione professionale anche in modalità duale, finalizzati al conseguimento di qualifica e diploma professionale, sia presso le Scuole della formazione professionale che presso gli Istituti Professionali Statali in regime di sussidiarietà;
- percorsi di formazione superiore nell'ambito del sistema educativo regionale (ITS, Ifts ecc.);
- percorsi di formazione e attività di orientamento per gli inserimenti e il reinserimento lavorativo degli adulti;
- percorsi di educazione degli adulti e formazione permanente;
- percorsi di formazione regolamentata erogati nell'ambito del sistema educativo regionale;
- percorsi di formazione continua erogati nell'ambito del sistema educativo regionale;
- percorsi formativi in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008;
- percorsi di formazione linguistica e musicale.

Si precisa che per sistema educativo regionale si intende l'insieme delle attività nelle quali si articola l'offerta formativa regionale, i cui progetti sono stati approvati con decreto direttoriale.

- Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione adottate dalla singola organizzazione, comprensibile anche per gli utenti di altra nazionalità.
- Potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l'accesso in aula o alla sede dell'attività formativa in caso di temperatura > 37,5 °C.
- Rendere disponibili prodotti igienizzanti per l'igiene delle mani per utenti e personale anche in più punti degli spazi dedicati all'attività, in particolare all'entrata e in prossimità dei servizi igienici, e promuoverne l'utilizzo frequente.
- Mantenere l'elenco dei soggetti che hanno partecipato alle attività per un periodo di 14 giorni, al fine di consentire alle strutture sanitarie competenti di individuare eventuali contatti.
- Privilegiare, laddove possibile, l'organizzazione delle attività in gruppi il più possibile omogenei (es. utenti frequentanti il medesimo intervento; utenti della stessa azienda) e solo in subordine organizzare attività per gruppo promiscui.
- Laddove possibile, con particolare riferimento alle esercitazioni pratiche, privilegiare l'utilizzo degli spazi esterni.
- Gli spazi destinati all'attività devono essere organizzati in modo da assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti; tale distanza può essere ridotta solo ricorrendo a barriere fisiche adeguate a prevenire il contagio tramite droplet o indossando la mascherina.
- Presso gli Istituti e gli Organismi Formativi titolari dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP):
 - a) al pari delle scuole secondarie statali, anche considerando una trasmissibilità analoga a quella degli adulti, la mascherina potrà essere rimossa se sussistono le seguenti condizioni: rispetto della distanza di almeno 1 metro in condizioni di staticità; assenza di situazioni che prevedano la possibilità di aerosolizzazione (es. canto) e situazione epidemiologica di bassa circolazione virale come definita dalla autorità sanitaria;
 - b) nel caso in cui non sia possibile garantire il distanziamento fisico prescritto nello svolgimento delle attività in condizione di staticità e in tutte le situazioni in movimento sarà necessario assicurare l'uso della mascherina a protezione delle vie respiratorie per tutta la durata delle attività e procedere ad una frequente igiene delle mani con prodotti igienizzanti. Nel caso dei docenti, è possibile fare ricorso ad una visiera trasparente. Resta inteso che nelle attività pratiche dovranno

essere utilizzati, se previsti, gli ordinari dispositivi di protezione individuale associati ai rischi della singola attività;

c) la postazione del docente deve essere situata ad almeno 2 metri dalla prima fila dei discenti.

- Le medesime disposizioni sull'uso della mascherina indicate per i percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) sono estese anche agli adulti frequentanti i diversi percorsi di formazione professionale (IFTS, ITS, formazione permanente e continua).
- Dovrà essere garantita la regolare pulizia e disinfezione degli ambienti, in ogni caso al termine di ogni attività di un gruppo di utenti, con particolare attenzione alle superfici più frequentemente toccate, ai servizi igienici e alle parti comuni (es. aree ristoro, tastiere dei distributori automatici di bevande e snack).
- Eventuali strumenti e attrezzature dovranno essere puliti e disinfettati ad ogni cambio di utente; in ogni caso andrà garantita una adeguata disinfezione ad ogni fine giornata. Qualora la specifica attività o attrezzatura preveda l'utilizzo frequente e condiviso da parte di più soggetti (a titolo esemplificativo nel caso di cucine industriali e relative attrezzature specifiche), sarà necessario procedere alla pulizia e disinfezione frequente delle mani o dei guanti.
- Favorire il ricambio d'aria negli ambienti interni. In ragione dell'affollamento e del tempo di permanenza degli occupanti, dovrà essere verificata l'efficacia degli impianti al fine di garantire l'adeguatezza delle portate di aria esterna secondo le normative vigenti. In ogni caso, l'affollamento deve essere correlato alle portate effettive di aria esterna. Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell'aria. In ogni caso vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d'aria naturale e/o attraverso l'impianto, e va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell'aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile, va aumentata la capacità filtrante del ricircolo, sostituendo i filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento delle portate. Nei servizi igienici va mantenuto in funzione continuata l'estrattore d'aria.
- Per gli allievi in stage presso terzi, si applicano le disposizioni/protocolli della struttura/azienda ospitante. In presenza di più stagisti presso la medesima struttura/azienda e in attuazione di detti protocolli potrà essere necessario articolare le attività di stage secondo turni da concordare con l'allievo, il responsabile dell'azienda/struttura ospitante e/o tutor aziendale.

Decreto del Presidente della Giunta Regionale 30 gennaio 2021, n. 15

Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in materia di igiene e sanità pubblica. Linee di indirizzo per l'organizzazione delle Istituzioni Scolastiche in Piemonte.

IL PRESIDENTE

VISTI gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q), e 118 della Costituzione;

VISTO l'articolo 168 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea;

VISTI:

- la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale" e, in particolare, l'art. 32 che dispone "*il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni*", nonché "*nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale*";
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 settembre 2020 "*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*";
- il Decreto del Presidente della Regione Piemonte n. 95 del 9 settembre 2020, "*Linee di indirizzo per la riapertura delle scuole in Piemonte. Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica*" avente efficacia sino al 7 ottobre 2020;
- il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, "*Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, per il differimento di consultazioni elettorali per l'anno 2020 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020, e disposizioni urgenti in materia di riscossione esattoriale*" come convertito dalla legge 27 novembre 2020, n. 159;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 105 del 7 ottobre 2020, "*Linee di indirizzo per la riapertura delle scuole in Piemonte. Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica*";
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 ottobre 2020, "*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante 'Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza*

- epidemiologica da COVID-19*, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante *‘Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19’*”;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 110 del 16 ottobre 2020, *“Linee di indirizzo per la fase successiva alla riapertura delle scuole in Piemonte. Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”*;
 - il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 112 del 20 ottobre 2020 *“Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Linee di indirizzo per l'organizzazione delle Istituzioni Scolastiche in Piemonte”*;
 - il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 119 del 26 ottobre 2020 *“Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Linee di indirizzo per l'organizzazione delle Istituzioni Scolastiche in Piemonte. Rettifica del D.P.G.R. n. 112 del 20 ottobre 2020”*;
 - il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 132 del 28 novembre 2020, *“Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in materia di igiene e sanità pubblica. Linee di indirizzo per l'organizzazione delle Istituzioni Scolastiche in Piemonte”*;
 - il decreto-legge 30 novembre 2020, n. 157, *“Ulteriori misure urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”*;
 - il decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, *“Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19”*;
 - l'ordinanza del Ministro della Salute del 12 dicembre 2020, *“Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Modifica della classificazione del rischio epidemiologico”*;
 - il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 1 del 5 gennaio 2021, *“Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in materia di igiene e sanità pubblica. Linee di indirizzo per l'organizzazione delle Istituzioni Scolastiche in Piemonte”*;
 - il decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, *“Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021”*;
 - il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 gennaio 2021, *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 14 gennaio 2021 n. 2, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021»*”;
 - il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 6 del 15 gennaio 2021, *“Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in materia*

di igiene e sanità pubblica. Linee di indirizzo per l'organizzazione delle Istituzioni Scolastiche in Piemonte";

- l'ordinanza del Ministro della Salute del 16 gennaio 2021, *“Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 per le Regioni Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Umbria e Valle d'Aosta*”;

RILEVATO che, in data 29 gennaio 2021, il Gruppo di monitoraggio, nella persona della d.ssa Pasqualini, ha relazionato alla Giunta regionale in merito a criticità o allerta riferibili a tutto il territorio piemontese e che, anche alla luce del “Monitoraggio Fase 2 Report 37” riferito alla settimana 18 – 24 gennaio del Ministero della Salute e dell'Istituto Superiore di Sanità, indicando, in particolare, che:

- si riduce l'incidenza dei nuovi casi rispetto alla settimana precedente;
- si riduce, passando da 8.8% a 7.8%, l'incidenza dei tamponi positivi sul totale dei tamponi effettuati;
- risulta entro soglia il tempo trascorso tra l'esordio dei sintomi e l'esecuzione del test;
- si riducono sia l'Rt puntuale (0.82 [CI: 0.79-0.85]) sia l'Rt medio (0.89 [CI: 0.76-1.09]);
- si riducono i focolai attivi, i nuovi e i casi non associati a catene di trasmissione note;
- il tasso di occupazione dei posti letto di terapia intensiva scende da 27% a 26% e quello dei letti ordinari dal 43% al 40%, non superando il valore soglia;

CONSIDERATO l'allegato 21 del D.P.C.M. del 3 dicembre 2020, *“Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell'infanzia*”;

DATO ATTO che il medesimo allegato prevede il coinvolgimento delle famiglie nell'effettuare il controllo della temperatura corporea del bambino/studente a casa ogni giorno prima di recarsi al servizio educativo dell'infanzia o a scuola;

DATO ATTO che la Giunta Regionale, con D.G.R. n. 1-2089 del 15 ottobre 2020, ha approvato le aggiornate *“Linee di indirizzo per la riapertura delle scuole in Piemonte*”;

RITENUTO pertanto necessario riconoscere il ruolo importante, accanto a quello centrale delle famiglie, che le singole autonomie didattiche possono svolgere nell'attività di prevenzione;

RITENUTO opportuno raccomandare, quale misura ulteriore, l'uso della mascherina nelle classi della scuola;

ASSUNTO quali specifiche valutazioni della compatibilità delle misure definite nel presente decreto con l'andamento della situazione epidemiologica del territorio piemontese il parere del 29 gennaio 2021 dei Responsabili dei Settori regionale Emergenza COVID-19 e Prevenzione e Veterinaria che, rilevati gli indicatori della Regione Piemonte riferiti al Monitoraggio Fase 2 del Ministero della Salute, Report 37, e tenuto conto del parametro di occupazione dei posti letto negli ospedali, tanto in ricovero ordinario con sintomi, tanto in terapia intensiva, evidenzia:

- che lo scenario corrisponderebbe, rispetto ai parametri del vigente D.P.C.M., a zona “Gialla”;
- che il Governo, alla luce delle indicazioni del C.T.S. nazionale, pur mantenendo molteplici indicazioni restrittive finalizzate alla riduzione del contagio COVID-19, prevede la ripresa delle attività scolastiche degli istituti secondari di secondo grado, con modalità di didattica a distanza dal 50% al 75 %, in quanto ritenuta compatibile con il contesto epidemiologico;
- che, su tale previsione, per quanto concerne il contesto piemontese, si esprime parere favorevole, anche tenuto conto di tutti gli sforzi fatti dalla Regione Piemonte per garantire la

ripresa in presenza in sicurezza: in particolare il potenziamento del sistema di trasporto pubblico locale, con 4.502 corse aggiuntive di autobus ogni settimana, onde evitare il fenomeno dell'affollamento dei mezzi pubblici, inoltre 55 corse settimanali di autobus aggiuntivi al servizio ferroviario;

- che la Regione Piemonte ha avviato il progetto Scuola Sicura, con monitoraggio su base volontaria con tamponi (antigenici e molecolari) a scopo di prevenzione, di tutto il personale scolastico e di studenti della seconda e terza media;
- che sono state implementate le attività di contact tracing e gestione dei casi Covid, particolarmente mirate al setting scolastico, e contestualmente sono state potenziate, per il tramite delle Aziende Sanitarie del Piemonte, le analoghe attività dei S.I.S.P. Scuola;
- che, per quanto riguarda le scuole elementari e medie, si conferma il parere favorevole sulla base delle motivazioni richiamate e di cui al parere del 5 gennaio 2021;
- che, per le scuole superiori, atteso che la Regione Piemonte da tempo effettua un costante monitoraggio epidemiologico del settore scolastico in particolare, si conferma il parere favorevole alla ripresa delle attività scolastiche prevista dalla normativa nazionale, indicando come soglia auspicabile rispetto allo specifico contesto regionale un valore pari al 50%;
- che, per non vanificare gli sforzi fino ad oggi compiuti dalla Regione Piemonte per il contenimento della pandemia, si raccomanda prudenzialmente un monitoraggio quotidiano del settore scuole, coordinato dal DIRMEI, a fini epidemiologici, per rilevare prontamente ogni eventuale segnale di allarme, e consentire un intervento mirato ed immediato;

DATO ATTO che nella sentenza n. 00834/2020 pubblicata il 12 dicembre 2020, il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, nel respingere la richiesta di annullamento della disposizioni in materia di attività scolastiche, contenute nel Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 132 del 28 novembre 2020, ha rilevato, fra l'altro, che “non può revocarsi in dubbio che il bilanciamento operato in concreto dalla Regione abbia mirato ad assicurare un “alto livello di protezione” del diritto alla salute, nella sua duplice dimensione di diritto fondamentale dell'individuo e di interesse della collettività ex art. 32 Cost., non sacrificando, tuttavia, in via radicale e vulnerante il diritto all'istruzione, bensì limitandosi ad incidere sulle sue modalità di fruizione. Il punto di sintesi raggiunto dalla Regione corrisponde ad una scelta indubbiamente discrezionale, non vincolata dalla legge né necessitata dalle condizioni di contesto, tanto che non sarebbe stata doppiata in altri contesti regionali, senonché non può bollarsi come irragionevole o illogica, visto il solido ancoraggio logico-epistemologico al principio di precauzione e il grado di corroborazione fornita dai pareri scientificosanitari su cui si è basata”;

DATO ATTO che, con deliberazione della Giunta Regionale 30 dicembre 2020, n. 3-2738, “Programma regionale scuola sicura. Estensione della attività di testing su base volontaria mediante effettuazione del test antigenico e molecolare per la ricerca del virus SARS-COV-2 su tampone naso-faringeo in favore del personale scolastico (docente e ATA). Attivazione delle modalità di screening sulla popolazione studentesca” è stato disposto un piano che prevede, in relazione alla ripresa delle lezioni in presenza:

- l'estensione della attività di testing su base volontaria mediante effettuazione del test antigenico e molecolare per la ricerca del virus SARS-COV-2 su tampone naso-faringeo in favore di tutto il personale scolastico (docente e ATA) di ogni ordine e grado, avviato dal 4 gennaio u.s.;
- il potenziamento delle attività di Contact Tracing e Gestione dei Casi Covid-19 nell'ambito del Setting Scuola, attraverso l'aggiornamento, il perfezionamento e l'armonizzazione dei specifici protocolli sanitari e gestionali in ambito scolastico, in particolare sui seguenti punti:
 - Contact tracing dedicato

- Testing nelle scuole (in aggiunta agli hot spot scolastici dedicati)
- Numero telefonico dedicato alle scuole
- Attività di counselling dedicato alle scuole
- Esecuzione e refertazione tamponi
- Comunicazione esiti
- Sorveglianza epidemiologica
- Screening scolastici

e, contestualmente, è stato richiesto a tutte le Aziende sanitarie locali un potenziamento in termini di risorse umane aggiuntive per i SISP Scuola, ove ritenuto necessario, al fine di garantire azioni tempestive e più rapide possibile, come da comunicazione del DIRMEI datata 5 gennaio 2021;

PRESO ATTO che le recenti disposizioni nazionali comportano una riduzione delle soglie per le quali si applicano le classificazioni cosiddette “Arancione” e “Rossa” cui consegue l’applicazione delle disposizioni limitative contenute negli articoli 2 e 3 del D.P.C.M. del 14 gennaio 2021;

PRESO ATTO che le ulteriori misure di contenimento del contagio di cui all’articolo 2 del D.P.C.M. del 14 gennaio 2021, previste dall’ordinanza del Ministro della Salute del 16 gennaio 2021 fino al 31 gennaio 2021, non sono applicate alla Regione Piemonte dal 1 febbraio 2021;

PRESO ATTO altresì atto che le disposizioni di cui al D.P.C.M. del 14 gennaio 2021 sono assunte anche alla luce del Comitato tecnico-scientifico di cui all’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile e che l’applicazione delle disposizioni contenute nell’articolo 2 del D.P.C.M. del 14 gennaio 2021 (Classificazione “Arancione”) comporta comunque, in materia di attività scolastiche, le disposizioni di cui all’articolo 1 del medesimo decreto che prevedono, in particolare, che *“le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell’organizzazione dell’attività didattica ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, in modo che a decorrere dal 18 gennaio 2021, almeno al 50 per cento e fino a un massimo del 75 per cento della popolazione studentesca delle predette istituzioni sia garantita l’attività didattica in presenza”*;

PRESO ATTO che i Tavoli Tecnici istituiti presso le Prefetture hanno previsto che l’attività scolastica in presenza di cui all’articolo 1, comma 10, lettera s, del D.P.C.M. del 14 gennaio 2021 sia mantenuta nel limite del 50 per cento della popolazione studentesca delle istituzioni scolastiche di secondo grado secondo quanto stabilito da specifica ordinanza del Ministro della salute del 24 dicembre 2020;

PRESO ATTO che, a seguito dei suddetti Tavoli Tecnici, il sistema di trasporto pubblico piemontese è stato riorganizzato in funzione della ripresa della didattica nella scuola superiore con presenza del 50 per cento a rotazione, prevedendo, fra il resto, in tutto il Piemonte, 4.500 corse in più alla settimana per il servizio autobus urbano ed extra urbano (di cui 1.690 per i servizi urbani ed extraurbani a Torino e 875 per la Città metropolitana di Torino, 100 per il Biellese, 256 per il Vercellese, 611 per il Cuneese, 137 per il VCO, 416 per il Novarese, 174 per l’Alessandrino e 243 per l’Astigiano), e 55 corse bus aggiuntive al servizio ferroviario, con un costo settimanale globale di circa 800 mila euro;

DATO ATTO che, con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 6 del 15 gennaio 2021, si sono disposte misure per il monitoraggio del contenimento della diffusione del virus SARS-Cov-2 nel sistema scolastico regionale e dell’attuazione del correlato piano di potenziamento dei trasporti pubblici piemontesi;

RITENUTO pertanto che quanto sopra esposto ben delinea le condizioni di necessità ed urgenza necessarie alla tutela della sanità pubblica;

INFORMATI preventivamente i Prefetti piemontesi;

ACQUISITA l'intesa con le associazioni di rappresentanza degli Enti locali ANCI, ANPCI, UNCEM, UPI, ALI e con i Presidenti di Provincia ed i Sindaci dei Comuni capoluogo del Piemonte che hanno concordato sulla riapertura al 50 per cento delle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado;

INFORMATO l'Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte;

INFORMATI i Capigruppo del Consiglio Regionale del Piemonte;

SENTITI l'Assessore alla sanità e l'Assessore all'istruzione della Regione Piemonte;

INFORMATATA la Giunta regionale ed ottenuta la relativa condivisione;

RACCOMANDA

l'uso della mascherina nelle classi della scuola primaria e secondaria, fermo quanto disposto in materia dal D.P.C.M. del 14 gennaio 2021;

ORDINA

che, ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in materia di igiene e sanità pubblica, e tenuto conto delle misure già disposte con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, nel territorio regionale si adottino le seguenti misure di monitoraggio quotidiano della ripresa delle attività didattiche in presenza al 50% delle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado:

1. le Aziende sanitarie locali della Regione Piemonte trasmettono quotidianamente entro le ore 18,00 al DIRMEI gli esiti delle attività relative alla scuola in riferimento a contact tracing dedicato, testing nelle scuole, attività di counseling, esecuzione e refertazione tamponi, comunicazione esiti, sorveglianza epidemiologica, screening scolastici, come indicate nella comunicazione del 5 gennaio 2021 del DIRMEI, dando specifica evidenza di situazioni che richiedano interventi urgenti ai fini del contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19;
2. l'Assessorato ai Trasporti e l'Agenzia della Mobilità Piemontese trasmettono quotidianamente entro le ore 18,00 al DIRMEI la ricognizione in merito all'effettiva attuazione degli interventi assunti in merito al potenziamento del piano trasporti e le eventuali problematiche rilevanti ai fini del contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19;
3. il DIRMEI, sulla base delle relazioni ricevute e del proprio sistema di monitoraggio, segnala tempestivamente all'Assessorato alla Sanità della Regione Piemonte la necessità di adottare misure volte al contenimento della diffusione dell'epidemia all'interno della Regione Piemonte;

INVITA

- l'Ufficio scolastico regionale ad adottare un sistema di monitoraggio puntuale delle problematiche connesse al rischio di diffusione dell'epidemia dovute allo svolgimento dell'attività didattica in presenza ed al funzionamento del sistema di trasporto pubblico e a darne quotidiana comunicazione al DIRMEI;
- le Istituzioni scolastiche e gli Enti locali a dare diffusione all'opuscolo "Scuole superiori torniamo in classe in sicurezza", allegato sub 1 al presente provvedimento.

SI RISERVA

- di riconvocare in conferenza gli enti locali piemontesi al fine di valutare la situazione complessiva;
- in conseguenza a rilevanti criticità sanitarie di adottare eventuali provvedimenti che riducano l'attività scolastica in presenza rispetto a quanto previsto all'articolo 1 del D.P.C.M. del 14 gennaio 2021.

Il presente decreto ha efficacia dal 1 febbraio 2021 sino al 15 febbraio 2021.

INFORMA

il Ministro della salute ai sensi del decreto-legge n. 33 del 16 maggio 2020.

Il presente decreto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Alberto Cirio

Allegato

SCUOLE SUPERIORI **TORNIAMO** **IN CLASSE IN SICUREZZA**

Questo opuscolo si propone di offrire agli studenti e alle loro famiglie, al personale scolastico e agli operatori del trasporto pubblico informazioni sulla ripresa delle attività didattiche in presenza nelle scuole superiori



Il Piano è frutto di un intenso lavoro di squadra che è stato **coordinato dai Prefetti e ha coinvolto le istituzioni e gli enti del territorio**, accanto a tutti i rappresentanti del mondo scolastico



Sono state analizzate le complesse problematiche organizzative delle scuole e quelle delle aziende di trasporto



L'obiettivo comune è stato quello di **consentire la ripresa della didattica in aula al maggior numero di studenti possibile e in condizione di massima sicurezza**

LE LINEE GUIDA PER GLI ORARI DELLE SCUOLE E IL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO



Il Piano prevede in questa prima fase una modulazione basata sul **rientro in presenza al 50%**, derivante dalle decisioni che il Governo ha assunto alla luce dell'andamento epidemiologico

RIENTRO AL 50%

Un solo turno di ingresso/uscita



4.502 corse

aggiuntive
di autobus
ogni settimana



800 mila
euro

investimento
a settimana

Divisione delle corse
per province

Biella
100

Vercelli
256

Torino
2.565

Cuneo
611

Verbano-
Cusio-Ossola
137

Novara
416

Alessandria
174

Asti
243



55

corse alla settimana di autobus
aggiuntivi al servizio ferroviario

GLI ORARI DEL TRASPORTO PUBBLICO SCOLASTICO



Le famiglie possono **consultare gli orari specifici delle corse** sui portali delle singole aziende di trasporto locale



È stata anche **creata una piattaforma digitale** di dialogo tra le scuole e l'Agenzia della Mobilità piemontese **che consente un monitoraggio costante del servizio** per adeguarlo alle ulteriori esigenze che potranno sorgere per le singole istituzioni scolastiche

ASSISTENZA ALLE FERMATE E NEI PRESSI DELLE SCUOLE

È stato previsto l'impiego di volontari della Protezione civile con personale in pensione di Carabinieri e Guardia di Finanza, per garantire il distanziamento e il corretto uso della mascherina negli orari di entrata e di uscita dalle scuole e alle fermate dei mezzi pubblici



PIANO SCUOLA SICURA


Per garantire il rientro in classe in sicurezza la Regione Piemonte ha avviato il **piano "Scuola sicura"**, un **monitoraggio a scopo di prevenzione di tutto il personale scolastico**, che ogni 15 giorni potrà sottoporsi, su base volontaria, a un **tampone di verifica sanitaria**.

Coinvolge in modo sperimentale, con cadenza mensile, **anche gli alunni delle seconde e terze medie** ed è in corso di valutazione la possibilità di estendere l'iniziativa anche ad altre fasce di età scolastica.

Il progetto è tra i primi in Italia e comporta un investimento complessivo della Regione di **7 milioni di euro**



*Il ritorno in classe
è una sfida da vincere insieme.
Siamo tutti chiamati
a essere “costruttori”
di un Patto di corresponsabilità
che ha come protagonisti
scuola, studenti e famiglie
accanto a istituzioni
e mondo dei trasporti*



Decreto del Presidente della Giunta Regionale 19 febbraio 2021, n. 25

Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in materia di igiene e sanità pubblica. Ulteriori misure in relazione al territorio dei Comuni di Craveggia, Druogno, Malesco, Re, Santa Maria Maggiore, Toceno, Villetta

IL PRESIDENTE

VISTO gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q), e 118 della Costituzione;

VISTO l'articolo 168 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea;

VISTI:

- la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale" e, in particolare, l'art. 32 che dispone "il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni", nonché "nelle medesime materie sono emesse dal Presidente della Giunta Regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla Regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale";
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, art. 50, che recita "Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali";
- il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, come convertito dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante "*Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*". in particolare l'art. 3 che recita: "Nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2, comma 1, e con efficacia limitata fino a tale momento, le regioni, in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio o in una parte di esso, possono introdurre misure ulteriormente restrittive, tra quelle di cui all'articolo 1, comma 2, esclusivamente nell'ambito delle attività di loro competenza e senza incisione delle attività produttive e di quelle di rilevanza strategica per l'economia nazionale";
- il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, "*Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*", come convertito dalla legge 14 luglio 2020, n. 74;
- il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, "*Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020*", come convertito dalla legge 25 settembre 2020, n. 124;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 93 del 8 settembre 2020, "*Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ridefinizione del funzionamento dell'Unità di crisi di cui alla D.P.G.R. n. 20 del 22/10/2020 e istituzione di Unità di Gestione COVID-19 nelle Aziende Sanitarie Regionali*";
- il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, "*Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, per il differimento*

di consultazioni elettorali per l'anno 2020 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020, e disposizioni urgenti in materia di riscossione esattoriale” come convertito dalla legge 27 novembre 2020, n. 159;

- *l’ordinanza del Ministro della Salute del 11 dicembre 2020, “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Modifica della classificazione delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Lombardia e Piemonte”;*
- *il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 139 del 12 dicembre 2020, “Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in materia di igiene e sanità pubblica”;*
- *il decreto-legge 5 gennaio 2021, n. 1, “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;*
- *il decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021”;*
- *il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 gennaio 2021, “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 14 gennaio 2021 n. 2, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021»”;*
- *l’ordinanza del Ministro della Salute del 16 gennaio 2021, “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 per le Regioni Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Umbria e Valle d'Aosta”;*
- *il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 14 del 30 gennaio 2021, “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”;*
- *il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 15 del 30 gennaio 2021, “Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in materia di igiene e sanità pubblica. Linee di indirizzo per l'organizzazione delle Istituzioni Scolastiche in Piemonte”;*
- *il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 17 del 9 febbraio 2021, “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Richiamo delle disposizioni in materia di spostamenti con veicoli Euro 4 Diesel di cui al D.P.G.R. n. 3 del 9 gennaio 2021”;*
- *il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 19 del 12 febbraio 2021, “Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in materia di igiene e sanità pubblica”;*

DATO ATTO che la Regione Piemonte ha attivato tre livelli di monitoraggio al fine di verificare quotidianamente l’evoluzione del contagio su tutto il territorio piemontese ed in particolare:

- monitoraggio nazionale a cura dell'Unità di crisi regionale in interfaccia diretta con il Ministero della salute come da decreto del 30 aprile 2020;
- monitoraggio regionale condotto sotto la supervisione del prof. Paolo Vineis;
- monitoraggio istituzionale di cui alla D.G.R. n. 1-1314 del 4 maggio 2020 "Costituzione del Gruppo regionale di monitoraggio Fase 2" finalizzato ad acquisire le informazioni legate agli effetti dell'attenuazione delle misure di lockdown;

DATO ATTO che in data 15 maggio 2020 la Giunta della Regione Piemonte ha disposto con D.G.R. n. 31-1381 l'adozione di un sistema di gestione relativo alla Fase 2 dell'epidemia COVID-19 per il tracciamento attivo dei contatti;

RILEVATO che, in data 19 febbraio 2021, il Gruppo di monitoraggio, nella persona della d.ssa Pasqualini, ha relazionato alla Giunta regionale in merito a criticità o allerta riferibili a tutto il territorio piemontese e che, anche alla luce del "Monitoraggio Fase 2 Report 40" riferito alla settimana 8 – 14 febbraio del Ministero della Salute e dell'Istituto Superiore di Sanità, indicando, in particolare, che:

- in Piemonte, dal 11 gennaio 2021 si registra un andamento stazionario dell'epidemia COVID-19, con una media di 732 nuove diagnosi confermate al giorno;
- il 18 febbraio, a livello regionale, sono stati osservati 940 casi, pari a un tasso di incidenza di 117 casi x 100.000 abitanti; la variazione percentuale calcolata tra due periodi consecutivi di sette giorni (12.2 - 18.2 vs 5.2 - 11.2) risulta pari a -0.9%; la riduzione si osserva in tutte le province a eccezione di quella Biella e del Verbano – Cusio – Ossola (VCO) che presentano un incremento rispettivamente del 23% e del 66% rispetto alla settimana precedente; nel VCO, si osserva anche un tasso di incidenza settimanale di 194 casi x 100.000 abitanti, significativamente più alto del tasso regionale (117 casi x 100000 abitanti); il 48% dei casi riguarda il distretto di Domodossola, con una concentrazione di segnalazioni in Val Vigezzo, in particolare nei comuni di Re, Monte Cretese, Craveggia, Malesco, Santa Maria Maggiore, che complessivamente mostrano un tasso di incidenza di 14 casi per mille abitanti;
- tra questi, Re è il comune nel quale sono stati osservati il maggior numero di nuovi casi (39 dal 01 al 19 febbraio) e dove si calcola un valore nettamente superiore del tasso di incidenza anche rispetto ai comuni limitrofi: negli ultimi sette giorni raggiunge i 52 casi per 1.000 abitanti
- il quadro complessivo dell'andamento epidemiologico dell'epidemia in Piemonte è di sostanziale stabilità, con un'incidenza (114 casi per 100.000 abitanti) che risulta lievemente ridotta rispetto alla settimana precedente (117 casi per 100.000 abitanti);

RILEVATO che, per quanto riguarda gli ambienti di lavoro e quindi la tutela dei lavoratori, sono già operanti idonei protocolli nazionali sulla sicurezza del lavoro nonché le prescrizioni più cautelative adottate dalle singole aziende o categorie di aziende, con conseguente operatività delle idonee misure a presidio della salute individuale e collettiva;

DATO ATTO che il Consiglio dei ministri ha assunto il 31 gennaio 2020, il 29 luglio 2020, il 7 ottobre 2020 e il 13 gennaio 2021 le deliberazioni con le quali è stato dichiarato e prorogato al 30 aprile 2021 lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

RITENUTO che il contesto epidemiologico piemontese presenti positivi effetti dovuti all'attività di prevenzione e contenimento;

RITENUTO altresì che sia opportuno continuare ad ispirarsi alla cautela considerando la situazione emergenziale che impedisce attualmente il ritorno a situazioni di normalità;

DATO ATTO che con D.G.R. n. 37-1857 del 7 agosto 2020, “Approvazione delle indicazioni operative per la gestione dell’ingresso e del rientro in Italia dall’estero”, la Giunta regionale ha fornito specifiche indicazioni in materia;

RILEVATO che il citato D.P.C.M. del 14 gennaio 2021 ha confermato, seppure in un ambito più limitato, quanto già contenuto nei precedenti analoghi DD.P.C.M., in merito alla esplicita previsione della possibilità di valutazioni di intervento da parte delle singole Regioni;

RILEVATO che il citato D.P.C.M. del 14 gennaio 2021 conferma ulteriori misure di contenimento su alcune aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità e da un livello di rischio alto;

PRESO ATTO che le ulteriori misure di contenimento del contagio di cui all’articolo 2 del D.P.C.M. del 14 gennaio 2021, previste dall’ordinanza del Ministro della Salute del 16 gennaio 2021 fino al 31 gennaio 2021, non sono applicate alla Regione Piemonte dal 1 febbraio 2021;

RILEVATO altresì che le disposizioni contenute nel citato D.P.C.M. del 14 gennaio 2021 sono efficaci dal 16 gennaio 2021 fino al 5 marzo 2021;

ASSUNTO quali specifiche valutazioni della compatibilità delle misure definite nel presente decreto con l’andamento della situazione epidemiologica del territorio piemontese il parere del 19 febbraio 2021 dei Responsabili dei Settori regionale Emergenza Covid 19 e Prevenzione e Veterinaria che, preso atto in particolare di quanto riportato nel report settimanale Report settimanale Monitoraggio Fase 2 (DM Salute 30 aprile 2020) relativo alla settimana 8 – 14 febbraio 2021 e dei dati forniti dal SEREMI, indica come sia indispensabile procedere a particolari misure di contenimento, proponendo:

- l’applicazione per il Comune di Re delle misure previste dall’art. 3 del D.P.C.M. del 14 gennaio 2021;
- la sospensione di tutte le attività didattiche per i Comuni della Val Vigizzo;
- il monitoraggio quotidiano mediante contact tracing per i Comuni della Val Vigizzo (distretto di Domodossola, Azienda Sanitaria Locale VCO);
- il monitoraggio quotidiano mediante contact tracing per la Azienda Sanitaria Locale di Biella.

DATO ATTO che nel corso della riunione del 26 novembre 2020 con la partecipazione dei Prefetti, dei Presidenti delle Province e dei Sindaci dei Comuni capoluogo, nonché delle associazioni che rappresentano i Comuni, si è convenuto che la disamina delle problematiche relative ad eventuali misure per prevenire situazioni di assembramento nonché i controlli relativi siano valutate, come proposto dagli stessi Prefetti, in seno ai singoli Comitati Provinciali per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, in considerazione della specificità che le singole situazioni territoriali potranno presentare;

RITENUTO pertanto che quanto sopra esposto ben delinei le condizioni di necessità ed urgenza necessarie alla tutela della sanità pubblica;

SENTITO il Ministro della salute;

SENTITO il Prefetto del Verbano Cusio Ossola;

OTTENUTA l'intesa con il Presidente della Provincia del Verbano Cusio Ossola e con i Sindaci dei Comuni della Val Vigizzo interessati dal presente provvedimento;

INFORMATI i Capigruppo del Consiglio Regionale del Piemonte;

SENTITO l'Assessore alla sanità della Regione Piemonte;

ORDINA

che, ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in materia di igiene e sanità pubblica, e tenuto conto delle misure già disposte con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, nel territorio regionale si adottino le seguenti misure:

- 1) a decorrere dalle ore 18.00 del 20 febbraio 2021 e sino al 26 febbraio 2021 compreso, con eventuale proroga sulla base dell'evoluzione del contesto epidemiologico, nel territorio del Comune di Re, sito nella provincia del Verbano Cusio Ossola, si applicano le misure previste dall'art. 3 del D.P.C.M. del 14 gennaio 2021;
- 2) a decorrere dalle ore 18.00 del 20 febbraio 2021 e sino al 26 febbraio 2021 compreso, con eventuale proroga sulla base dell'evoluzione del contesto epidemiologico, con riferimento al territorio dei Comuni di Craveggia, Druogno, Malesco, Re, Santa Maria Maggiore, Toceno, Villette, siti nella provincia del Verbano Cusio Ossola, sono adottate le seguenti misure:
 - a) si svolgono esclusivamente con modalità a distanza anche le attività scolastiche e didattiche delle classi delle scuole primarie e del primo anno di frequenza delle scuole secondarie di primo grado, statali e paritarie aventi sede nel territorio dei predetti Comuni;
 - b) sono sospesi i servizi educativi pubblici e privati per l'infanzia di cui all'art. 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, nonché le scuole dell'infanzia, statali e paritarie aventi sede nel territorio dei predetti Comuni;
 - c) nelle scuole di ogni ordine e grado dei predetti Comuni:
 - le attività di laboratorio sono sospese;
 - resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell'Istruzione n. 89 del 7 agosto 2020 e dall'ordinanza del Ministro dell'Istruzione 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica a distanza;
- 3) le Aziende Sanitarie Locali competenti devono disporre il monitoraggio quotidiano mediante contact tracing per i Comuni della Val Vigizzo e della Provincia di Biella;
- 4) il mancato rispetto delle misure previste dal presente Decreto, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, è sanzionato secondo quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con legge 22 maggio 2020, n. 35.

Il presente decreto ha efficacia dal 20 febbraio 2021 sino al 26 febbraio 2021.

INFORMA

il Ministro della salute ai sensi del decreto-legge n. 33 del 16 maggio 2020.

Il presente decreto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

on. Alberto Cirio

Visto

Il Direttore della Giunta regionale

Decreto del Presidente della Giunta regionale 26 febbraio 2021, n. 28

Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in materia di igiene e sanità pubblica. Ulteriori misure in relazione al territorio dei Comuni di Craveggia, Druogno, Malesco, Re, Santa Maria Maggiore, Toceno e Villette nella provincia del Verbano Cusio Ossola e Cavour nella Città Metropolitana di Torino.

IL PRESIDENTE

VISTO gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q), e 118 della Costituzione;

VISTO l'articolo 168 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea;

VISTI:

- la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale" e, in particolare, l'art. 32 che dispone "il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni", nonché "nelle medesime materie sono emesse dal Presidente della Giunta Regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla Regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale";
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, art. 50, che recita "Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali";
- il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, come convertito dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante "*Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*". in particolare l'art. 3 che recita: "Nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2, comma 1, e con efficacia limitata fino a tale momento, le regioni, in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio o in una parte di esso, possono introdurre misure ulteriormente restrittive, tra quelle di cui all'articolo 1, comma 2, esclusivamente nell'ambito delle attività di loro competenza e senza incisione delle attività produttive e di quelle di rilevanza strategica per l'economia nazionale";
- il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, "*Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*", come convertito dalla legge 14 luglio 2020, n. 74;
- il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, "*Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020*", come convertito dalla legge 25 settembre 2020, n. 124;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 93 del 8 settembre 2020, "*Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ridefinizione del funzionamento dell'Unità di crisi di cui alla D.P.G.R. n. 20 del 22/10/2020 e istituzione di Unità di Gestione COVID-19 nelle Aziende Sanitarie Regionali*";

- il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, “*Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, per il differimento di consultazioni elettorali per l'anno 2020 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020, e disposizioni urgenti in materia di riscossione esattoriale*” come convertito dalla legge 27 novembre 2020, n. 159;
- l’ordinanza del Ministro della Salute del 11 dicembre 2020, “*Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Modifica della classificazione delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Lombardia e Piemonte*”;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 139 del 12 dicembre 2020, “*Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in materia di igiene e sanità pubblica*”;
- il decreto-legge 5 gennaio 2021, n. 1, “*Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*”;
- il decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, “*Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021*”;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 gennaio 2021, “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 14 gennaio 2021 n. 2, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021»*”;
- l’ordinanza del Ministro della Salute del 16 gennaio 2021, “*Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 per le Regioni Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Umbria e Valle d'Aosta*”;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 14 del 30 gennaio 2021, “*Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica*”;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 15 del 30 gennaio 2021, “*Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in materia di igiene e sanità pubblica. Linee di indirizzo per l'organizzazione delle Istituzioni Scolastiche in Piemonte*”;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 17 del 9 febbraio 2021, “*Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Richiamo delle disposizioni in materia di spostamenti con veicoli Euro 4 Diesel di cui al D.P.G.R. n. 3 del 9 gennaio 2021*”;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 19 del 12 febbraio 2021, “*Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in materia di igiene e sanità pubblica*”;

- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 20 del 12 febbraio 2021, *“Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in materia di igiene e sanità pubblica. Linee di indirizzo per l'organizzazione delle Istituzioni Scolastiche in Piemonte”*;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 25 del 19 febbraio 2021, *“Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in materia di igiene e sanità pubblica. Ulteriori misure in relazione al territorio dei Comuni di Craveggia, Druogno, Malesco, Re, Santa Maria Maggiore, Toceno, Villette”*;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 26 del 23 febbraio 2021, *“Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in materia di igiene e sanità pubblica. Segnalazioni dovute da chi fa rientro dall'estero sul territorio della Regione Piemonte”*;
- il decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, *“Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”*;

DATO ATTO che la Regione Piemonte ha attivato tre livelli di monitoraggio al fine di verificare quotidianamente l'evoluzione del contagio su tutto il territorio piemontese ed in particolare:

- monitoraggio nazionale a cura dell'Unità di crisi regionale in interfaccia diretta con il Ministero della salute come da decreto del 30 aprile 2020;
- monitoraggio regionale condotto sotto la supervisione del prof. Paolo Vineis;
- monitoraggio istituzionale di cui alla D.G.R. n. 1-1314 del 4 maggio 2020 *“Costituzione del Gruppo regionale di monitoraggio Fase 2”* finalizzato ad acquisire le informazioni legate agli effetti dell'attenuazione delle misure di lockdown;

DATO ATTO che in data 15 maggio 2020 la Giunta della Regione Piemonte ha disposto con D.G.R. n. 31-1381 l'adozione di un sistema di gestione relativo alla Fase 2 dell'epidemia COVID-19 per il tracciamento attivo dei contatti;

RILEVATO che, in data 26 febbraio 2021, il Gruppo di monitoraggio, nella persona della d.ssa Pasqualini, ha relazionato alla Giunta regionale in merito a criticità o allerta riferibili a tutto il territorio piemontese e che, anche alla luce del *“Monitoraggio Fase 2 Report 41”* riferito alla settimana 15 – 21 febbraio del Ministero della Salute e dell'Istituto Superiore di Sanità, indicando, in particolare, che:

- in Piemonte, dall'11 gennaio si registra un andamento stazionario dell'epidemia Covid-19 fino al 22 febbraio. Negli ultimi tre giorni (23-24-25 febbraio) si osserva un incremento rilevante di casi, oltre 1.260 nuove diagnosi in media al giorno rispetto ai circa 750 casi medi registrati nelle sei settimane precedenti.
- il 25 febbraio, a livello regionale, sono stati osservati 1.387 casi con un tasso di incidenza settimanale di 169 casi x 100.000. La variazione percentuale fra il 19.2 - 25.2 e il 12.2 - 18.2 risulta di +40%. Tutte le province, a eccezione di Alessandria, mostrano fra i due periodi incrementi superiori al 30%;
- per quanto riguarda la provincia del Verbano-Cusio-Ossola si registra un aumento significativo dei casi nonostante da sabato 20 febbraio siano state disposte misure restrittive aggiuntive (zona rossa nel comune di Re). In particolare, nell'area territoriale della Val Vigizzo (Re, Craveggia, Villette, Toceno, Malesco, Santa Maria Maggiore, Druogno) si rileva ancora un tasso di incidenza (7.9 x 1.000) molto elevato e doppio rispetto al tasso

medio delle tre settimane precedenti oltre alla circolazione della variante UK (così come in tutte le restanti province del Piemonte);

- per quanto riguarda il Comune di Cavour (TO) si è evidenziato un aumento dei casi nelle ultime tre settimane, si è rilevata la presenza di un soggetto positivo con “S depleto” con verosimile varianteUK;

RILEVATO che, per quanto riguarda gli ambienti di lavoro e quindi la tutela dei lavoratori, sono già operanti idonei protocolli nazionali sulla sicurezza del lavoro nonché le prescrizioni più cautelative adottate dalle singole aziende o categorie di aziende, con conseguente operatività delle idonee misure a presidio della salute individuale e collettiva;

DATO ATTO che il Consiglio dei ministri ha assunto il 31 gennaio 2020, il 29 luglio 2020, il 7 ottobre 2020 e il 13 gennaio 2021 le deliberazioni con le quali è stato dichiarato e prorogato al 30 aprile 2021 lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

RITENUTO che il contesto epidemiologico piemontese presenti positivi effetti dovuti all'attività di prevenzione e contenimento;

RITENUTO altresì che sia opportuno continuare ad ispirarsi alla cautela considerando la situazione emergenziale che impedisce attualmente il ritorno a situazioni di normalità;

DATO ATTO che con D.G.R. n. 1-2907 del 20 febbraio 2021, “Nuove indicazioni operative per la gestione dell'ingresso e del rientro in Italia dall'estero”, la Giunta regionale ha fornito specifiche indicazioni in materia;

RILEVATO che il citato D.P.C.M. del 14 gennaio 2021 ha confermato, seppure in un ambito più limitato, quanto già contenuto nei precedenti analoghi DD.P.C.M., in merito alla esplicita previsione della possibilità di valutazioni di intervento da parte delle singole Regioni;

RILEVATO che il citato D.P.C.M. del 14 gennaio 2021 conferma ulteriori misure di contenimento su alcune aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità e da un livello di rischio alto;

RILEVATO altresì che le disposizioni contenute nel citato D.P.C.M. del 14 gennaio 2021 sono efficaci dal 16 gennaio 2021 fino al 5 marzo 2021;

DATO ATTO che il citato Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 25 del 19 febbraio 2021 ha disposto specifiche misure restrittive in Comuni siti nella Provincia del Verbano Cusio Ossola nonché specifici monitoraggio per i Comuni della Val Vigizzo e per la Provincia di Biella;

ASSUNTO quali specifiche valutazioni della compatibilità delle misure definite nel presente decreto con l'andamento della situazione epidemiologica del territorio piemontese il parere del 26 febbraio 2021 dei Responsabili dei Settori regionale Emergenza Covid 19 e Prevenzione e Veterinaria che, preso atto in particolare di quanto riportato nel report settimanale Report settimanale Monitoraggio Fase 2 (DM Salute 30 aprile 2020) relativo alla settimana 15 – 21 febbraio 2021 e dei dati forniti dal SEREMI, indica come sia indispensabile procedere a particolari misure di contenimento, proponendo:

- l'applicazione per i Comuni di Re, Craveggia, Druogno, Malesco, Santa Maria Maggiore, Toceno, Villetta (VCO) e Cavour (TO) delle misure previste dall'art. 3 del D.P.C.M. del 14 gennaio 2021;

- la sospensione di tutte le attività didattiche per i Comuni sopra citati;
- l'incremento delle attività di contact tracing nei Comuni di Scalenghe, Bricherasio ed Avigliana, siti nella Città Metropolitana di Torino, al fine di disporre di un quadro più completo dell'andamento dell'infezione ed adottare eventuali misure restrittive;
- l'incremento delle attività di contact tracing al fine di consentire un'analisi della diffusione della covid-19 nei Distretti di Saluzzo (CN), Domodossola (VCO), Cossato (BI), Vercelli, Nichelino ed Ivrea (TO);

DATO ATTO che nel corso della riunione del 26 novembre 2020 con la partecipazione dei Prefetti, dei Presidenti delle Province e dei Sindaci dei Comuni capoluogo, nonché delle associazioni che rappresentano i Comuni, si è convenuto che la disamina delle problematiche relative ad eventuali misure per prevenire situazioni di assembramento nonché i controlli relativi siano valutate, come proposto dagli stessi Prefetti, in seno ai singoli Comitati Provinciali per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, in considerazione della specificità che le singole situazioni territoriali potranno presentare;

RITENUTO pertanto che quanto sopra esposto ben delinea le condizioni di necessità ed urgenza necessarie alla tutela della sanità pubblica;

SENTITO il Ministro della salute;

SENTITO il Prefetto del Verbano Cusio Ossola ed il Prefetto di Torino;

SENTITO il Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale;

OTTENUTA l'intesa con i Sindaci dei Comuni della Val Vigizzo, del Comune di Cavour interessati dal presente provvedimento;

INFORMATI i Capigruppo del Consiglio Regionale del Piemonte;

INFORMATA la Giunta Regionale ed ottenuta la relativa condivisione;

SENTITO l'Assessore alla sanità della Regione Piemonte;

ORDINA

che, ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in materia di igiene e sanità pubblica, e tenuto conto delle misure già disposte con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, nel territorio regionale si adottino le seguenti misure:

- 1) a decorrere dal 27 febbraio 2021 e sino al 5 marzo 2021 compreso, con eventuale proroga sulla base dell'evoluzione del contesto epidemiologico, nel territorio del Comune di Re, sito nella provincia del Verbano Cusio Ossola, si applicano le misure previste dall'art. 3 del D.P.C.M. del 14 gennaio 2021;
- 2) a decorrere dalle ore 18.00 del 27 febbraio 2021 e sino al 5 marzo 2021 compreso, con eventuale proroga sulla base dell'evoluzione del contesto epidemiologico, nel territorio dei Comuni di Craveggia, Druogno, Malesco, Santa Maria Maggiore, Toceno e Villette siti nella provincia del Verbano Cusio Ossola, e nel territorio del Comune di Cavour, sito nella Città

Metropolitana di Torino, si applicano le misure previste dall'art. 3 del D.P.C.M. del 14 gennaio 2021;

- 3) per i territori sopra citati sono adottate, inoltre, le seguenti misure:
 - a) si svolgono esclusivamente con modalità a distanza tutte le attività scolastiche e didattiche delle classi delle scuole primarie e del primo anno di frequenza delle scuole secondarie di primo grado, statali e paritarie aventi sede nel territorio dei predetti Comuni;
 - b) sono sospesi i servizi educativi pubblici e privati per l'infanzia di cui all'art. 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, nonché le scuole dell'infanzia, statali e paritarie aventi sede nel territorio dei predetti Comuni;
 - c) nelle scuole di ogni ordine e grado dei predetti Comuni:
 - le attività di laboratorio sono sospese;
 - resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell'Istruzione n. 89 del 7 agosto 2020 e dall'ordinanza del Ministro dell'Istruzione 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica a distanza;
 - d) è fatto obbligo alle Istituzioni Scolastiche Superiori di II Grado di disporre la didattica a distanza per i propri studenti residenti o domiciliati nei predetti Comuni;
- 4) le Aziende Sanitarie Locali competenti devono disporre l'incremento delle attività di contact tracing nei Comuni di Scalenghe, Bricherasio ed Avigliana, siti nella Città Metropolitana di Torino, al fine di disporre di un quadro più completo dell'andamento dell'infezione ed adottare eventuali misure restrittive;
- 5) le Aziende Sanitarie Locali competenti devono disporre l'incremento delle attività di contact tracing al fine di consentire un'analisi della diffusione della covid-19 nei Distretti di Saluzzo (CN), Domodossola (VCO), Cossato (BI), Vercelli, Nichelino ed Ivrea (TO);
- 6) il mancato rispetto delle misure previste dal presente Decreto, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, è sanzionato secondo quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con legge 22 maggio 2020, n. 35.

Il presente decreto ha efficacia dal 27 febbraio 2021 sino al 5 marzo 2021.

INFORMA

il Ministro della salute ai sensi del decreto-legge n. 33 del 16 maggio 2020.

Il presente decreto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

p. on. Alberto Cirio

Il Vicepresidente

Fabio Carosso

Visto

Il Direttore della Giunta regionale



MARCONI GALLETTI EINAUDI

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE

Via Oliva, 15 – 28845 Domodossola (VB) | Tel. 0324 240382
CF: 92016500032 | Codice Univoco Fatt. Elettr UFIUBG | Codice Meccanografico: VBIS00300G
PEC: VBIS00300G@pec.istruzione.it | VBIS00300G@istruzione.it | segreteria@marconigalletti.it | www.marconigalletti.it

Comunicazione Presidenza
N° 49/2021

- **Ai genitori degli alunni e**
agli alunni residenti in Val Vigezzo
- **Al personale docente interessato**

Domodossola, 27 febbraio 2021

OGGETTO: Attività didattica a distanza alunni residenti in Val Vigezzo 1/5 Marzo 2021

A seguito dell'emanazione del DGR n. 28 del 26 Febbraio 2021 che istituisce la cd "zona rossa" nei comuni di Craveggia, Druogno, Malesco, Re, Santa Maria Maggiore Toceno e Villette, si comunica che tutti gli alunni residenti in detti comuni seguiranno tutte le attività didattiche a Distanza per il periodo 1 - 5 Marzo 2021.

Il Dirigente Scolastico
Dr. Carmelo Arcoraci



MARCONI GALLETTI EINAUDI

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE

Via Oliva, 15 – 28845 Domodossola (VB) | Tel. 0324 240382
CF: 92016500032 | Codice Univoco Fatt. Elettr UFIUBG | Codice Meccanografico: VBI500300G
PEC: VBI500300G@pec.istruzione.it | VBI500300G@istruzione.it | segreteria@marconigalletti.it | www.marconigalletti.it

Comunicazione Presidenza
N. 053/2021
Domodossola, 02 marzo 2021

Ai Signori Docenti

Oggetto: didattica a distanza - registro elettronico

I Signori Docenti sono tenuti ad attivare la didattica a distanza per tutti gli studenti che sul registro elettronico in corrispondenza del proprio nominativo presentano raffigurata l'icona di un computer (allievi in zona rossa, isolamento fiduciario, quarantena).

Il collaboratore
Prof. Giulio Berrino


Il Dirigente Scolastico
Dr. Carmelo Arcoraci
Firma omessa ai sensi dell'Art. 3
D.to Lgs.12/02/1993 n. 39

Decreto del Presidente della Giunta Regionale 5 marzo 2021, n. 33

Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in materia di igiene e sanità pubblica. Linee di indirizzo per l'organizzazione delle Istituzioni Scolastiche in Piemonte.

IL PRESIDENTE

VISTI gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q), e 118 della Costituzione;

VISTO l'articolo 168 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea;

VISTI:

- la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante “Istituzione del servizio sanitario nazionale” e, in particolare, l'art. 32 che dispone “*il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni*”, nonché “*nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale*”;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 settembre 2020 “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*”;
- il Decreto del Presidente della Regione Piemonte n. 95 del 9 settembre 2020, “*Linee di indirizzo per la riapertura delle scuole in Piemonte. Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica*” avente efficacia sino al 7 ottobre 2020;
- il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, “*Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, per il differimento di consultazioni elettorali per l'anno 2020 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020, e disposizioni urgenti in materia di riscossione esattoriale*” come convertito dalla legge 27 novembre 2020, n. 159;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 105 del 7 ottobre 2020, “*Linee di indirizzo per la riapertura delle scuole in Piemonte. Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica*”;

- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 110 del 16 ottobre 2020, “*Linee di indirizzo per la fase successiva alla riapertura delle scuole in Piemonte. Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica*”;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 112 del 20 ottobre 2020 “*Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Linee di indirizzo per l'organizzazione delle Istituzioni Scolastiche in Piemonte*”;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 119 del 26 ottobre 2020 “*Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Linee di indirizzo per l'organizzazione delle Istituzioni Scolastiche in Piemonte. Rettifica del D.P.G.R. n. 112 del 20 ottobre 2020*”;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 132 del 28 novembre 2020, “*Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in materia di igiene e sanità pubblica. Linee di indirizzo per l'organizzazione delle Istituzioni Scolastiche in Piemonte*”;
- il decreto-legge 30 novembre 2020, n. 157, “*Ulteriori misure urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*”;
- il decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, “*Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19*”;
- l'ordinanza del Ministro della Salute del 12 dicembre 2020, “*Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Modifica della classificazione del rischio epidemiologico*”;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 1 del 5 gennaio 2021, “*Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in materia di igiene e sanità pubblica. Linee di indirizzo per l'organizzazione delle Istituzioni Scolastiche in Piemonte*”;
- il decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, “*Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021*”;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 6 del 15 gennaio 2021, “*Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in materia di igiene e sanità pubblica. Linee di indirizzo per l'organizzazione delle Istituzioni Scolastiche in Piemonte*”;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 15 del 30 gennaio 2021, “*Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in materia di igiene e sanità pubblica. Linee di indirizzo per l'organizzazione delle Istituzioni Scolastiche in Piemonte*”;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 20 del 12 febbraio 2021, “*Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.*”

Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in materia di igiene e sanità pubblica. Linee di indirizzo per l'organizzazione delle Istituzioni Scolastiche in Piemonte";

- il decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, “*Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*”;
- l'ordinanza del Ministro della Salute del 27 febbraio 2021, “*Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni Marche, Lombardia e Piemonte*”;
- il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 28 del 26 febbraio 2021, “*Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in materia di igiene e sanità pubblica. Ulteriori misure in relazione al territorio dei Comuni di Craveggia, Druogno, Malesco, Re, Santa Maria Maggiore, Toceno e Villette nella provincia del Verbano Cusio Ossola e Cavour nella Città Metropolitana di Torino*”;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 marzo 2021, “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»*”;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 30 del 2 marzo 2021, “*Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in materia di igiene e sanità pubblica. Ulteriori misure in relazione al territorio dei Comuni di Bagnolo Piemonte, Barge, Crissolo, Envie, Gambasca, Martiniana Po, Oncino, Ostana, Paesana, Revello, Rifreddo, Sanfront, nella Provincia di Cuneo, e Bricherasio, Scalenghe, nella Città Metropolitana di Torino*”;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 31 del 4 marzo 2021, “*Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in materia di igiene e sanità pubblica. Ulteriori misure in relazione al territorio del Comune di Crescentino, nella Provincia di Vercelli*”;

RILEVATO che, in data 5 marzo 2021, il Gruppo di monitoraggio, nella persona della d.ssa Pasqualini, ha relazionato alla Giunta regionale in merito a criticità o allerta riferibili a tutto il territorio piemontese e che, anche alla luce del “Monitoraggio Fase 2 Report 42” riferito alla settimana 22 – 28 febbraio del Ministero della Salute e dell'Istituto Superiore di Sanità, indicando, in particolare, che:

- i dati di analisi degli indicatori del Report descrivono un quadro complessivo dell'andamento epidemiologico dell'epidemia in Piemonte in crescita, con un'incidenza (191.0 casi per 100.000 abitanti) che risulta superiore alla settimana precedente (125.7 casi per 100.000 abitanti);
- analogamente a quanto osservato nei sette giorni precedenti, risultano in aumento sia il numero dei nuovi casi segnalati per giorno al sistema di sorveglianza integrata COVID-19

dell'Istituto Superiore di Sanità (8.237 vs 5.676; +45.1%) sia quello relativo al flusso della Protezione Civile (8.185 vs 5.543; +47.7%);

- gli indicatori settimanali di processo sulla capacità di accertamento diagnostico, indagine e gestione dei contatti presentano valori maggiori di quelli della settimana precedente relativamente alla percentuale della positività dei tamponi che passa da 7.5% a 9.3% mentre si conferma di 4 giorni, e quindi entro soglia (5 giorni), il tempo mediano tra la data di esordio dei sintomi e la data di diagnosi;
- i valori dell'Rt, sia puntuale sia medio, crescono rispetto alla settimana precedente passando rispettivamente da 1.02 a 1.15 quello puntuale e da 1.03 a 1.18 quello medio degli utili 14 giorni. L'Rt puntuale, significativamente superiore a 1, risulta compatibile con lo scenario 2 analogamente a quanto rilevato nella settimana precedente;
- si registra una sostanziale crescita del numero dei focolai, attivi e nuovi, e dei casi non collegati a catene di trasmissione nota; risultano entro soglia l'indicatore (mese di febbraio) sul personale dedicato alle attività di contact-tracing (3.3 per 10.000 abitanti; soglia 1 per 10.000) e quello che misura la quota di casi positivi con indagine epidemiologica per la ricerca dei contatti stretti effettuata regolarmente, pari al 98.7% di tutti i nuovi casi di infezione confermati nel mese di febbraio;
- permangono sotto soglia, ma sono in aumento, i valori degli indicatori attinenti all'impatto dell'epidemia sui servizi sanitari e assistenziali, attestandosi al 29% (23% la settimana precedente) il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva e al 37% (33% la settimana precedente), il tasso di occupazione dei posti letto in area medica;

CONSIDERATO l'allegato 21 del D.P.C.M. del 2 marzo 2021, "*Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell'infanzia*";

DATO ATTO che il medesimo allegato prevede il coinvolgimento delle famiglie nell'effettuare il controllo della temperatura corporea del bambino/studente a casa ogni giorno prima di recarsi al servizio educativo dell'infanzia o a scuola;

DATO ATTO che la Giunta Regionale, con D.G.R. n. 1-2089 del 15 ottobre 2020, ha approvato le aggiornate "*Linee di indirizzo per la riapertura delle scuole in Piemonte*";

RITENUTO pertanto necessario riconoscere il ruolo importante, accanto a quello centrale delle famiglie, che le singole autonomie didattiche possono svolgere nell'attività di prevenzione;

RITENUTO opportuno raccomandare, quale misura ulteriore, l'uso della mascherina nelle classi della scuola;

ASSUNTO quali specifiche valutazioni della compatibilità delle misure definite nel presente decreto con l'andamento della situazione epidemiologica del territorio piemontese il parere del 5 marzo 2021 dei Responsabili dei Settori regionale Emergenza COVID-19 e Prevenzione e Veterinaria che si richiama integralmente allegandolo sub 2 al presente provvedimento e che contiene le seguenti conclusioni:

- si ritiene necessario:
 - nei 18 distretti individuati dal SEREMI per il superamento dei 250 casi per 100.000 (più Distretto TO5 di Moncalieri con 249 casi):
 - CN1 - Nord-est (Fossano)
 - CN1 - Nord-ovest (Saluzzo)

- CN2 - Alba
- CN2 - Bra
- TO3 - Centro-Collegno
- TO3 - Pinerolese-Pinerolo
- TO3 - Sud-Orbassano
- TO4 - Chivasso-San Mauro
- TO4 - Ciriè
- TO4 - Cuorgnè
- TO4 - Ivrea
- TO4 - Settimo Torinese
- TO5 - Carmagnola
- TO5 - Nichelino
- VC - Vercelli
- VCO - Domodossola
- VCO -Verbania
- TO5 - Moncalieri

la sospensione di tutte le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado, che si svolgono esclusivamente con modalità a distanza, con esclusione delle attività dei servizi “nidi” e “micronidi” (0-3 anni);

- alla luce dell’aumento dei casi in tutte le fasce di popolazione, compresa quella scolastica, e della diffusione dell’infezione caratterizzata dalla presenza delle variante UK in tutte le Province, quadro che configura, alla luce del parere degli epidemiologi, una motivata ed eccezionale situazione di peggioramento del quadro epidemiologico, sull’intero territorio piemontese: nei 3 Distretti
 - AT - Asti sud (Nizza M.to)
 - CN1 - Sud-est (Mondovì)
 - CN1 - Sud-ovest (Cuneo)

con il raddoppio dei casi rispetto al periodo precedente sopra elencati, la sospensione di tutte le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado, che si svolgono esclusivamente con modalità a distanza, con esclusione delle attività dei servizi “nidi” e “micronidi” (0-3 anni);

- nei rimanenti 18 distretti, la chiusura delle attività scolastiche e didattiche dalla seconda classe della scuola media inferiore, alle classi superiori di ogni ordine e grado con svolgimento esclusivamente con modalità a distanza;
- resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell'istruzione n. 89 del 7 agosto 2020, e dall'ordinanza del Ministro dell'istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento online con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata;

DATO ATTO che nella sentenza n. 00834/2020 pubblicata il 12 dicembre 2020, il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, nel respingere la richiesta di annullamento della

disposizioni in materia di attività scolastiche, contenute nel Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 132 del 28 novembre 2020, ha rilevato, fra l'altro, che “non può revocarsi in dubbio che il bilanciamento operato in concreto dalla Regione abbia mirato ad assicurare un “alto livello di protezione” del diritto alla salute, nella sua duplice dimensione di diritto fondamentale dell'individuo e di interesse della collettività ex art. 32 Cost., non sacrificando, tuttavia, in via radicale e vulnerante il diritto all'istruzione, bensì limitandosi ad incidere sulle sue modalità di fruizione. Il punto di sintesi raggiunto dalla Regione corrisponde ad una scelta indubbiamente discrezionale, non vincolata dalla legge né necessitata dalle condizioni di contesto, tanto che non sarebbe stata doppiata in altre contesti regionali, senonché non può bollarsi come irragionevole o illogica, visto il solido ancoraggio logico-epistemologico al principio di precauzione e il grado di corroborazione fornita dai pareri scientifico sanitari su cui si è basata”;

DATO ATTO che, con deliberazione della Giunta Regionale 30 dicembre 2020, n. 3-2738, “Programma regionale scuola sicura. Estensione della attività di testing su base volontaria mediante effettuazione del test antigenico e molecolare per la ricerca del virus SARS-COV-2 su tampone naso-faringeo in favore del personale scolastico (docente e ATA). Attivazione delle modalità di screening sulla popolazione studentesca” è stato disposto un piano che prevede, in relazione alla ripresa delle lezioni in presenza:

- l'estensione della attività di testing su base volontaria mediante effettuazione del test antigenico e molecolare per la ricerca del virus SARS-COV-2 su tampone naso-faringeo in favore di tutto il personale scolastico (docente e ATA) di ogni ordine e grado, avviato dal 4 gennaio u.s.;
- il potenziamento delle attività di Contact Tracing e Gestione dei Casi Covid-19 nell'ambito del Setting Scuola, attraverso l'aggiornamento, il perfezionamento e l'armonizzazione dei specifici protocolli sanitari e gestionali in ambito scolastico, in particolare sui seguenti punti:
 - Contact tracing dedicato
 - Testing nelle scuole (in aggiunta agli hot spot scolastici dedicati)
 - Numero telefonico dedicato alle scuole
 - Attività di counselling dedicato alle scuole
 - Esecuzione e refertazione tamponi
 - Comunicazione esiti
 - Sorveglianza epidemiologica
 - Screening scolastici

e, contestualmente, è stato richiesto a tutte le Aziende sanitarie locali un potenziamento in termini di risorse umane aggiuntive per i SISP Scuola, ove ritenuto necessario, al fine di garantire azioni tempestive e più rapide possibile, come da comunicazione del DIRMEI datata 5 gennaio 2021;

PRESO ATTO che, in esito all'ordinanza del Ministro della Salute del 27 febbraio 2021, le ulteriori misure di contenimento del contagio di cui all'articolo 2 del D.P.C.M. del 14 gennaio 2021 (confluite nel Capo IV del D.P.C.M. del 2 marzo 2021), si applicano alla Regione Piemonte dal 1 marzo 2021;

PRESO ATTO che i Tavoli Tecnici istituiti presso le Prefetture hanno previsto che l'attività scolastica in presenza di cui all'articolo 1, comma 10, lettera s, del D.P.C.M. del 14 gennaio 2021 sia mantenuta nel limite del 50 per cento della popolazione studentesca delle istituzioni scolastiche di secondo grado secondo quanto stabilito da specifica ordinanza del Ministro della salute del 24 dicembre 2020;

PRESO ATTO altresì atto che le disposizioni di cui al D.P.C.M. del 2 marzo 2021 sono assunte anche alla luce del Comitato tecnico-scientifico di cui all'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile e che il comma 2 dell'articolo 21 (*Istituzioni scolastiche*) innova significativamente i precedenti provvedimenti governativi prevedendo che, come previsto all'articolo 43 del medesimo D.P.C.M. si sospendano le attività dei servizi educativi dell'infanzia di cui all'art. 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e che le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado si svolgano esclusivamente con modalità a distanza secondo disposizione dei Presidenti delle Regioni o province autonome nelle aree, anche di ambito comunale, nelle quali gli stessi Presidenti abbiano adottato misure stringenti di isolamento in ragione della circolazione di varianti di SARS-CoV-2 connotate da alto rischio di diffusività o da resistenza al vaccino o da capacità di indurre malattia grave e che la stessa misura possa altresì essere disposta in tutte le aree regionali o provinciali nelle quali l'incidenza cumulativa settimanale dei contagi sia superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti oppure in caso di motivata ed eccezionale situazione di peggioramento del quadro epidemiologico;

PRESO ATTO delle dichiarazioni del 5 marzo 2021 del Presidente dell'Istituto superiore di sanità alla conferenza stampa sull'analisi del monitoraggio settimanale della cabina di regia in merito, in particolare, alla esistenza di uno scenario di progressione rapida della diffusione del virus in tutta Italia, con avvicinamento alla soglia di allarme di 250 casi per 100mila abitanti, che rende necessarie misure tempestive e l'implementazione di misure di contenimento maggiori a partire dalle Regioni;

PRESO ATTO che, a seguito dei suddetti Tavoli Tecnici, il sistema di trasporto pubblico piemontese è stato riorganizzato in funzione della ripresa della didattica nella scuola superiore con presenza del 50 per cento a rotazione, prevedendo, fra il resto, in tutto il Piemonte, 4.500 corse in più alla settimana per il servizio autobus urbano ed extra urbano (di cui 1.690 per i servizi urbani ed extraurbani a Torino e 875 per la Città metropolitana di Torino, 100 per il Biellese, 256 per il Vercellese, 611 per il Cuneese, 137 per il VCO, 416 per il Novarese, 174 per l'Alessandrino e 243 per l'Astigiano), e 55 corse bus aggiuntive al servizio ferroviario, con un costo settimanale globale di circa 800 mila euro;

DATO ATTO che, con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 15 del 30 gennaio 2021, si sono disposte misure per il monitoraggio del contenimento della diffusione del virus SARS-Cov-2 nel sistema scolastico regionale e dell'attuazione del correlato piano di potenziamento dei trasporti pubblici piemontesi;

DATO ATTO che con specifici Decreti del Presidente della Giunta Regionale n. 28 del 26 febbraio 2021, n. 30 del 2 marzo 2021 e 31 del 4 marzo 2021 è stata disposta l'applicazione delle norme contenute nel Capo V del D.P.C.M. del 2 marzo 2021 (Zona rossa) nei territori di alcuni Comuni del Piemonte, concernenti anche l'obbligo di didattica a distanza per i residenti e per il sistema scolastico locale;

RITENUTO che il peggioramento del quadro epidemiologico evidenziato dalle relazioni tecniche predisposte dai competenti enti sopra richiamati impone – in coerenza alle previsioni sopra citate dell'articolo 21 del D.P.C.M. del 2 marzo 2021 e alle specifiche motivazioni ed indicazioni contenute nel documento allegato sub 2 e nelle more dell'adozione di nuove ordinanze del Ministro della Salute ai sensi dell'articolo 1, commi 16 bis e seguenti, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 – interventi limitativi della didattica in presenza nel sistema scolastico della Regione Piemonte al fine di contenere l'ulteriore diffusione del virus SARS-Cov-2, adottati con il presente provvedimento;

RITENUTO pertanto che quanto sopra esposto ben delinei le condizioni di necessità ed urgenza necessarie alla tutela della sanità pubblica;

INFORMATI preventivamente i Prefetti piemontesi;

ACQUISITA l'intesa con le associazioni di rappresentanza degli Enti locali ANCI, ANPCI, UNCEM, UPI, ALI e con i Presidenti di Provincia ed i Sindaci dei Comuni capoluogo del Piemonte;

INFORMATO l'Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte;

SENTITI i Rettori dell'Università di Torino, dell'Università del Piemonte Orientale e del Politecnico di Torino

INFORMATI i Capigruppo del Consiglio Regionale del Piemonte;

SENTITI l'Assessore alla sanità e l'Assessore all'istruzione della Regione Piemonte;

INFORMATATA la Giunta regionale ed ottenuta la relativa condivisione;

RACCOMANDA

l'uso della mascherina nelle classi della scuola primaria e secondaria, fermo quanto disposto in materia dal D.P.C.M. del 14 gennaio 2021;

ORDINA

che, ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in materia di igiene e sanità pubblica, e tenuto conto delle misure già disposte con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, nel territorio regionale si adottino le seguenti misure:

1. a decorrere dal 7 marzo 2021, per le classi seconda e terza delle Istituzioni Scolastiche Secondarie di Primo Grado, per tutte le classi delle Istituzioni Scolastiche Secondarie di Secondo Grado, Statali e Paritarie e per tutti i corsi di istruzione per gli adulti attivati dai C.P.I.A. (Centri Provinciali per l'Istruzione degli Adulti), ivi compresi i corsi serali gestiti dalle Scuole secondarie di secondo grado in raccordo con i C.P.I.A., l'attività didattica in presenza è sospesa e sostituita dalla didattica digitale a distanza fino al 20 marzo 2021; sono fatte salve le attività curriculari di laboratorio previste dai rispettivi ordinamenti didattici e la frequenza in presenza degli alunni con bisogni educativi speciali, in coerenza con i Piani Educativi Individualizzati (PEI) e/o i Piani Didattici Personalizzati (PDP), adottati nell'ambito del Piano di inclusione d'Istituto inserito nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF);
2. a decorrere dal 7 marzo 2021 e fino al 20 marzo 2021 per le sedi scolastiche ubicate nei Distretti sanitari elencati nell'Allegato 1 al presente Decreto, sono sospese le attività dei Servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del D. Lgs, 13 aprile 2017, n. 65, con l'esclusione delle attività dei servizi nidi e micronidi (0-3 anni)e le attività scolastiche e

didattiche delle scuole di ogni ordine e grado si svolgono esclusivamente con modalità a distanza, fatta salva la possibilità di frequentare in presenza nei soli casi espressamente previsti al punto 1);

3. le modalità concrete di attuazione delle misure di cui ai punti 1) e 2) sono definite dalle Istituzioni scolastiche, facendo ricorso alla flessibilità organizzativa di cui agli articoli 4 e 5 del D.P.R. n. 275/1999 e nel rispetto delle linee guida per la didattica digitale integrata adottate con decreto del Ministro dell'Istruzione n. 89 del 7 agosto 2020 e successive modifiche, nonché del "Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l'anno scolastico 2020/2021" (cd. "Piano scuola"), adottato con D.M. n. 39 del 26 giugno 2020, condiviso e approvato da Regioni ed Enti Locali, con parere reso dalla Conferenza Unificata nella seduta del 26 giugno 2020, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del D. Lgs. n. 281/1997;
4. la proporzionalità e l'adeguatezza delle misure organizzative adottate saranno oggetto di valutazione e di eventuale ridefinizione attraverso le previste riunioni periodiche dei tavoli di coordinamento regionale e locali costituiti ai sensi del Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l'anno scolastico 2020/2021 (cd. "Piano scuola"), citato al precedente punto 3);
5. a decorrere dal 7 marzo 2021 e fino al 20 marzo 2021, nelle Istituzioni Formative Professionali Secondarie di Secondo Grado (IeFP), negli Istituti Tecnici Superiori (ITS) e nei percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS), l'attività didattica in presenza è sospesa e sostituita dalla didattica digitale integrata, per tutte le classi del ciclo di istruzione fatto salvo quanto indicato come consentito al precedente punto 1);
6. a decorrere dal 7 marzo 2021 e fino al 20 marzo 2021 si applica quanto previsto dall'art. 44 del D.P.C.M. del 2 marzo 2021, con conseguente sospensione della frequenza delle attività formative e curriculari delle Università e delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica aventi sedi sul territorio della Regione Piemonte, fermo in ogni caso il proseguimento di tali attività a distanza e l'applicazione del comma 2 del medesimo articolo;
7. le Aziende sanitarie locali della Regione Piemonte trasmettono quotidianamente entro le ore 18,00 al D.I.R.M.E.I. gli esiti delle attività relative alla scuola in riferimento a *contact tracing* dedicato, *testing* nelle scuole, attività di *counseling*, esecuzione e refertazione tamponi, comunicazione esiti, sorveglianza epidemiologica, *screening* scolastici, come indicate nella comunicazione del 5 gennaio 2021 del D.I.R.M.E.I., dando specifica evidenza di situazioni che richiedano interventi urgenti ai fini del contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19;
8. l'Assessorato ai Trasporti e l'Agenzia della Mobilità Piemontese trasmettono quotidianamente entro le ore 18,00 al D.I.R.M.E.I. la ricognizione in merito all'effettiva attuazione degli interventi assunti in merito al potenziamento del piano trasporti e le eventuali problematiche rilevanti ai fini del contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19;
9. il D.I.R.M.E.I., sulla base delle relazioni ricevute e del proprio sistema di monitoraggio, segnala tempestivamente all'Assessorato alla Sanità della Regione Piemonte la necessità di adottare misure volte al contenimento della diffusione dell'epidemia all'interno della Regione Piemonte;

che con separato Decreto del Presidente della Giunta Regionale assunto in data odierna si prevedono, tra l'altro, le seguenti misure:

- l'accesso alle attività commerciali al dettaglio, al fine di limitare al massimo la concentrazione di persone, è consentito ad un solo componente per nucleo familiare, fatta eccezione per la necessità di recare con sé minori, disabili o anziani;
- a far data dal 9 marzo 2021, non è consentito l'utilizzo delle aree attrezzate per gioco e sport (a mero titolo esemplificativo, aree attrezzate con scivoli ed altalene, campi di basket, aree skate) in aree pubbliche e all'interno di parchi, ville e giardini pubblici, fatta salva la possibilità di fruizione da parte di soggetti con disabilità;
- si raccomanda fortemente, per le attività di ristorazione, la vendita con consegna a domicilio in luogo dell'asporto;

INVITA

- l'Ufficio scolastico regionale ad adottare un sistema di monitoraggio puntuale delle problematiche connesse al rischio di diffusione dell'epidemia dovute allo svolgimento dell'attività didattica in presenza ed al funzionamento del sistema di trasporto pubblico e a darne quotidiana comunicazione al D.I.R.M.E.I.;

SI RISERVA

- di riconvocare in conferenza gli enti locali piemontesi al fine di valutare la situazione complessiva;
- in conseguenza a rilevanti criticità sanitarie di adottare eventuali provvedimenti che riducano l'attività scolastica in presenza rispetto a quanto previsto all'articolo 21 del D.P.C.M. del 2 marzo 2021.

Il presente decreto ha efficacia dal 7 marzo 2021 fino al 20 marzo 2021.

INFORMA

il Ministro della salute ai sensi del decreto-legge n. 33 del 16 maggio 2020.

Il presente decreto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Alberto Cirio

Allegati

COMUNI DISTRETTI SANITARI_FASCIA RISCHIO_1

COMUNI DISTRETTI SANITARI_FASCIA RISCHIO_1	
DISTRETTO	COMUNE
AT - Asti sud (Nizza M.to)	AGLIANO TERME
AT - Asti sud (Nizza M.to)	BELVEGLIO
AT - Asti sud (Nizza M.to)	BRUNO
AT - Asti sud (Nizza M.to)	BUBBIO
AT - Asti sud (Nizza M.to)	CALAMANDRANA
AT - Asti sud (Nizza M.to)	CALOSSO
AT - Asti sud (Nizza M.to)	CANELLI
AT - Asti sud (Nizza M.to)	CASSINASCO
AT - Asti sud (Nizza M.to)	CASTAGNOLE DELLE LANZE
AT - Asti sud (Nizza M.to)	CASTEL BOGLIONE
AT - Asti sud (Nizza M.to)	CASTEL ROCCHERO
AT - Asti sud (Nizza M.to)	CASTELLETTO MOLINA
AT - Asti sud (Nizza M.to)	CASTELNUOVO BELBO
AT - Asti sud (Nizza M.to)	CASTELNUOVO CALCEA
AT - Asti sud (Nizza M.to)	CESSOLE
AT - Asti sud (Nizza M.to)	COAZZOLO
AT - Asti sud (Nizza M.to)	CORTIGLIONE
AT - Asti sud (Nizza M.to)	COSTIGLIOLE D'ASTI
AT - Asti sud (Nizza M.to)	FONTANILE
AT - Asti sud (Nizza M.to)	INCISA SCAPACCINO
AT - Asti sud (Nizza M.to)	LOAZZOLO
AT - Asti sud (Nizza M.to)	MOASCA
AT - Asti sud (Nizza M.to)	MOMBARUZZO
AT - Asti sud (Nizza M.to)	MOMBERCELLI
AT - Asti sud (Nizza M.to)	MONASTERO BORMIDA
AT - Asti sud (Nizza M.to)	MONTABONE
AT - Asti sud (Nizza M.to)	MONTALDO SCARAMPI
AT - Asti sud (Nizza M.to)	MONTEGROSSO D'ASTI
AT - Asti sud (Nizza M.to)	NIZZA MONFERRATO
AT - Asti sud (Nizza M.to)	OLMO GENTILE
AT - Asti sud (Nizza M.to)	QUARANTI
AT - Asti sud (Nizza M.to)	ROCCAVERANO
AT - Asti sud (Nizza M.to)	ROCCHETTA PALAFAEA
AT - Asti sud (Nizza M.to)	SAN MARZANO OLIVETO
AT - Asti sud (Nizza M.to)	SEROLE
AT - Asti sud (Nizza M.to)	SESSAME
AT - Asti sud (Nizza M.to)	VAGLIO SERRA
AT - Asti sud (Nizza M.to)	VESIME
AT - Asti sud (Nizza M.to)	VIGLIANO D'ASTI
AT - Asti sud (Nizza M.to)	VINCHIO
CN1 - Nord-est (Fossano)	BENE VAGIENNA
CN1 - Nord-est (Fossano)	CARAMAGNA PIEMONTE
CN1 - Nord-est (Fossano)	CAVALLERLEONE
CN1 - Nord-est (Fossano)	CAVALLERMAGGIORE
CN1 - Nord-est (Fossano)	CERVERE
CN1 - Nord-est (Fossano)	FOSSANO

COMUNI DISTRETTI SANITARI_FASCIA RISCHIO_1

CN1 - Nord-est (Fossano)	GENOLA
CN1 - Nord-est (Fossano)	MARENE
CN1 - Nord-est (Fossano)	MONASTEROLO DI SAVIGLIANO
CN1 - Nord-est (Fossano)	MURELLO
CN1 - Nord-est (Fossano)	RACCONIGI
CN1 - Nord-est (Fossano)	RUFFIA
CN1 - Nord-est (Fossano)	SALMOUR
CN1 - Nord-est (Fossano)	SANT'ALBANO STURA
CN1 - Nord-est (Fossano)	SAVIGLIANO
CN1 - Nord-est (Fossano)	TRINITA'
CN1 - Nord-est (Fossano)	VILLAFALLETTO
CN1 - Nord-est (Fossano)	VILLANOVA SOLARO
CN1 - Nord-est (Fossano)	VOTTIGNASCO
CN1 - Nord-ovest (Saluzzo)	BAGNOLO PIEMONTE
CN1 - Nord-ovest (Saluzzo)	BARGE
CN1 - Nord-ovest (Saluzzo)	BELLINO
CN1 - Nord-ovest (Saluzzo)	BRONDELLO
CN1 - Nord-ovest (Saluzzo)	BROSSASCO
CN1 - Nord-ovest (Saluzzo)	CARDE'
CN1 - Nord-ovest (Saluzzo)	CASALGRASSO
CN1 - Nord-ovest (Saluzzo)	CASTELDELFINO
CN1 - Nord-ovest (Saluzzo)	COSTIGLIOLE SALUZZO
CN1 - Nord-ovest (Saluzzo)	CRISSOLO
CN1 - Nord-ovest (Saluzzo)	ENVIE
CN1 - Nord-ovest (Saluzzo)	FAULE
CN1 - Nord-ovest (Saluzzo)	FRASSINO
CN1 - Nord-ovest (Saluzzo)	GAMBASCA
CN1 - Nord-ovest (Saluzzo)	ISASCA
CN1 - Nord-ovest (Saluzzo)	LAGNASCO
CN1 - Nord-ovest (Saluzzo)	MANTA
CN1 - Nord-ovest (Saluzzo)	MARTINIANA PO
CN1 - Nord-ovest (Saluzzo)	MELLE
CN1 - Nord-ovest (Saluzzo)	MORETTA
CN1 - Nord-ovest (Saluzzo)	ONCINO
CN1 - Nord-ovest (Saluzzo)	OSTANA
CN1 - Nord-ovest (Saluzzo)	PAESANA
CN1 - Nord-ovest (Saluzzo)	PAGNO
CN1 - Nord-ovest (Saluzzo)	PIASCO
CN1 - Nord-ovest (Saluzzo)	POLONGHERA
CN1 - Nord-ovest (Saluzzo)	PONTECHIANALE
CN1 - Nord-ovest (Saluzzo)	REVELLO
CN1 - Nord-ovest (Saluzzo)	RIFREDDO
CN1 - Nord-ovest (Saluzzo)	ROSSANA
CN1 - Nord-ovest (Saluzzo)	SALUZZO
CN1 - Nord-ovest (Saluzzo)	SAMPEYRE
CN1 - Nord-ovest (Saluzzo)	SANFRONT
CN1 - Nord-ovest (Saluzzo)	SCARNAFIGI
CN1 - Nord-ovest (Saluzzo)	TORRE SAN GIORGIO
CN1 - Nord-ovest (Saluzzo)	VENASCA

COMUNI DISTRETTI SANITARI_FASCIA RISCHIO_1

CN1 - Nord-ovest (Saluzzo)	VERZUOLO
CN1 - Sud-est (Mondovì)	ALTO
CN1 - Sud-est (Mondovì)	BAGNASCO
CN1 - Sud-est (Mondovì)	BASTIA MONDOVI'
CN1 - Sud-est (Mondovì)	BATTIFOLLO
CN1 - Sud-est (Mondovì)	BELVEDERE LANGHE
CN1 - Sud-est (Mondovì)	BONVICINO
CN1 - Sud-est (Mondovì)	BRIAGLIA
CN1 - Sud-est (Mondovì)	BRIGA ALTA
CN1 - Sud-est (Mondovì)	CAMERANA
CN1 - Sud-est (Mondovì)	CAPRAUNA
CN1 - Sud-est (Mondovì)	CARRU'
CN1 - Sud-est (Mondovì)	CASTELLINO TANARO
CN1 - Sud-est (Mondovì)	CASTELNUOVO DI CEVA
CN1 - Sud-est (Mondovì)	CEVA
CN1 - Sud-est (Mondovì)	CIGLIE'
CN1 - Sud-est (Mondovì)	CLAVESANA
CN1 - Sud-est (Mondovì)	DOGLIANI
CN1 - Sud-est (Mondovì)	FARIGLIANO
CN1 - Sud-est (Mondovì)	FRABOSA SOPRANA
CN1 - Sud-est (Mondovì)	FRABOSA SOTTANA
CN1 - Sud-est (Mondovì)	GARESSIO
CN1 - Sud-est (Mondovì)	GOTTASECCA
CN1 - Sud-est (Mondovì)	IGLIANO
CN1 - Sud-est (Mondovì)	LEQUIO TANARO
CN1 - Sud-est (Mondovì)	LESEGNO
CN1 - Sud-est (Mondovì)	LISIO
CN1 - Sud-est (Mondovì)	MAGLIANO ALPI
CN1 - Sud-est (Mondovì)	MARSAGLIA
CN1 - Sud-est (Mondovì)	MOMBARCARO
CN1 - Sud-est (Mondovì)	MOMBASIGLIO
CN1 - Sud-est (Mondovì)	MONASTERO DI VASCO
CN1 - Sud-est (Mondovì)	MONASTEROLO CASOTTO
CN1 - Sud-est (Mondovì)	MONDOVI'
CN1 - Sud-est (Mondovì)	MONESIGLIO
CN1 - Sud-est (Mondovì)	MONTALDO DI MONDOVI'
CN1 - Sud-est (Mondovì)	MONTEZEMOLO
CN1 - Sud-est (Mondovì)	MURAZZANO
CN1 - Sud-est (Mondovì)	NIELLA TANARO
CN1 - Sud-est (Mondovì)	NUCETTO
CN1 - Sud-est (Mondovì)	ORMEA
CN1 - Sud-est (Mondovì)	PAMPARATO
CN1 - Sud-est (Mondovì)	PAROLDO
CN1 - Sud-est (Mondovì)	PERLO
CN1 - Sud-est (Mondovì)	PIANFEI
CN1 - Sud-est (Mondovì)	PIOZZO
CN1 - Sud-est (Mondovì)	PRIERO
CN1 - Sud-est (Mondovì)	PRIOLA
CN1 - Sud-est (Mondovì)	PRUNETTO

COMUNI DISTRETTI SANITARI_FASCIA RISCHIO_1

CN1 - Sud-est (Mondovì)	ROASCIO
CN1 - Sud-est (Mondovì)	ROBURENT
CN1 - Sud-est (Mondovì)	ROCCA CIGLIE'
CN1 - Sud-est (Mondovì)	ROCCA DE' BALDI
CN1 - Sud-est (Mondovì)	ROCCAFORTE MONDOVI'
CN1 - Sud-est (Mondovì)	SALE DELLE LANGHE
CN1 - Sud-est (Mondovì)	SALE SAN GIOVANNI
CN1 - Sud-est (Mondovì)	SALICETO
CN1 - Sud-est (Mondovì)	SAN MICHELE MONDOVI'
CN1 - Sud-est (Mondovì)	SCAGNELLO
CN1 - Sud-est (Mondovì)	SOMANO
CN1 - Sud-est (Mondovì)	TORRE MONDOVI'
CN1 - Sud-est (Mondovì)	TORRESINA
CN1 - Sud-est (Mondovì)	VICOFORTE
CN1 - Sud-est (Mondovì)	VILLANOVA MONDOVI'
CN1 - Sud-est (Mondovì)	VIOLA
CN1 - Sud-ovest (Cuneo)	ACCEGLIO
CN1 - Sud-ovest (Cuneo)	AISONE
CN1 - Sud-ovest (Cuneo)	ARGENTERA
CN1 - Sud-ovest (Cuneo)	BEINETTE
CN1 - Sud-ovest (Cuneo)	BERNEZZO
CN1 - Sud-ovest (Cuneo)	BORGO SAN DALMAZZO
CN1 - Sud-ovest (Cuneo)	BOVES
CN1 - Sud-ovest (Cuneo)	BUSCA
CN1 - Sud-ovest (Cuneo)	CANOSIO
CN1 - Sud-ovest (Cuneo)	CARAGLIO
CN1 - Sud-ovest (Cuneo)	CARTIGNANO
CN1 - Sud-ovest (Cuneo)	CASTELLETTO STURA
CN1 - Sud-ovest (Cuneo)	CASTELMAGNO
CN1 - Sud-ovest (Cuneo)	CELLE DI MACRA
CN1 - Sud-ovest (Cuneo)	CENTALLO
CN1 - Sud-ovest (Cuneo)	CERVASCA
CN1 - Sud-ovest (Cuneo)	CHIUSA DI PESIO
CN1 - Sud-ovest (Cuneo)	CUNEO
CN1 - Sud-ovest (Cuneo)	DEMONTE
CN1 - Sud-ovest (Cuneo)	DRONERO
CN1 - Sud-ovest (Cuneo)	ELVA
CN1 - Sud-ovest (Cuneo)	ENTRACQUE
CN1 - Sud-ovest (Cuneo)	GAIOLA
CN1 - Sud-ovest (Cuneo)	LIMONE PIEMONTE
CN1 - Sud-ovest (Cuneo)	MACRA
CN1 - Sud-ovest (Cuneo)	MARGARITA
CN1 - Sud-ovest (Cuneo)	MARMORA
CN1 - Sud-ovest (Cuneo)	MOIOLA
CN1 - Sud-ovest (Cuneo)	MONTANERA
CN1 - Sud-ovest (Cuneo)	MONTEMALE DI CUNEO
CN1 - Sud-ovest (Cuneo)	MONTEROSSO GRANA
CN1 - Sud-ovest (Cuneo)	MOROZZO
CN1 - Sud-ovest (Cuneo)	PEVERAGNO

COMUNI DISTRETTI SANITARI_FASCIA RISCHIO_1

CN1 - Sud-ovest (Cuneo)	PIETRAPORZIO
CN1 - Sud-ovest (Cuneo)	PRADLEVES
CN1 - Sud-ovest (Cuneo)	PRAZZO
CN1 - Sud-ovest (Cuneo)	RITTANA
CN1 - Sud-ovest (Cuneo)	ROASCHIA
CN1 - Sud-ovest (Cuneo)	ROBILANTE
CN1 - Sud-ovest (Cuneo)	ROCCABRUNA
CN1 - Sud-ovest (Cuneo)	ROCCASPARVERA
CN1 - Sud-ovest (Cuneo)	ROCCAIONE
CN1 - Sud-ovest (Cuneo)	SAMBUCO
CN1 - Sud-ovest (Cuneo)	SAN DAMIANO MACRA
CN1 - Sud-ovest (Cuneo)	STROPPO
CN1 - Sud-ovest (Cuneo)	TARANTASCA
CN1 - Sud-ovest (Cuneo)	VALDIERI
CN1 - Sud-ovest (Cuneo)	VALGRANA
CN1 - Sud-ovest (Cuneo)	VALLORiate
CN1 - Sud-ovest (Cuneo)	VERNANTE
CN1 - Sud-ovest (Cuneo)	VIGNOLO
CN1 - Sud-ovest (Cuneo)	VILLAR SAN COSTANZO
CN1 - Sud-ovest (Cuneo)	VINADIO
CN2 - Alba	ALBA
CN2 - Alba	ALBARETTO DELLA TORRE
CN2 - Alba	ARGUELLO
CN2 - Alba	BALDISSERO D'ALBA
CN2 - Alba	BARBARESCO
CN2 - Alba	BAROLO
CN2 - Alba	BENEVELLO
CN2 - Alba	BERGOLO
CN2 - Alba	BORGOMALE
CN2 - Alba	BOSIA
CN2 - Alba	BOSSOLASCO
CN2 - Alba	CAMO
CN2 - Alba	CANALE
CN2 - Alba	CASTAGNITO
CN2 - Alba	CASTELLETTO UZZONE
CN2 - Alba	CASTELLINALDO
CN2 - Alba	CASTIGLIONE FALLETTO
CN2 - Alba	CASTIGLIONE TINELLA
CN2 - Alba	CASTINO
CN2 - Alba	CERRETTO LANGHE
CN2 - Alba	CISSONE
CN2 - Alba	CORNELIANO D'ALBA
CN2 - Alba	CORTEMILIA
CN2 - Alba	COSSANO BELBO
CN2 - Alba	CRAVANZANA
CN2 - Alba	DIANO D'ALBA
CN2 - Alba	FEISOGGIO
CN2 - Alba	GORZEGNO
CN2 - Alba	GOVONE

COMUNI DISTRETTI SANITARI_FASCIA RISCHIO_1

CN2 - Alba	GRINZANE CAVOUR
CN2 - Alba	GUARENE
CN2 - Alba	LEQUIO BERRIA
CN2 - Alba	LEVICE
CN2 - Alba	MAGLIANO ALFIERI
CN2 - Alba	MANGO
CN2 - Alba	MONCHIERO
CN2 - Alba	MONFORTE D'ALBA
CN2 - Alba	MONTA'
CN2 - Alba	MONTALDO ROERO
CN2 - Alba	MONTELUPO ALBESE
CN2 - Alba	MONTEU ROERO
CN2 - Alba	MONTICELLO D'ALBA
CN2 - Alba	NEIVE
CN2 - Alba	NEVIGLIE
CN2 - Alba	NIELLA BELBO
CN2 - Alba	NOVELLO
CN2 - Alba	PERLETTO
CN2 - Alba	PEZZOLO VALLE UZZONE
CN2 - Alba	PIOBESI D'ALBA
CN2 - Alba	PRIOCCA
CN2 - Alba	ROCCHETTA BELBO
CN2 - Alba	RODDI
CN2 - Alba	RODDINO
CN2 - Alba	RODELLO
CN2 - Alba	SAN BENEDETTO BELBO
CN2 - Alba	SAN GIORGIO SCARAMPI
CN2 - Alba	SANTO STEFANO BELBO
CN2 - Alba	SANTO STEFANO ROERO
CN2 - Alba	SERRALUNGA D'ALBA
CN2 - Alba	SERRAVALLE LANGHE
CN2 - Alba	SINIO
CN2 - Alba	TORRE BORMIDA
CN2 - Alba	TREISO
CN2 - Alba	TREZZO TINELLA
CN2 - Alba	VEZZA D'ALBA
CN2 - Bra	BRA
CN2 - Bra	CERESOLE ALBA
CN2 - Bra	CHERASCO
CN2 - Bra	LA MORRA
CN2 - Bra	NARZOLE
CN2 - Bra	POCAPAGLIA
CN2 - Bra	SANFRE'
CN2 - Bra	SANTA VITTORIA D'ALBA
CN2 - Bra	SOMMARIVA DEL BOSCO
CN2 - Bra	SOMMARIVA PERNO
CN2 - Bra	VERDUNO
TO3 - Centro-Collegno	COLLEGNO
TO3 - Centro-Collegno	GRUGLIASCO

COMUNI DISTRETTI SANITARI_FASCIA RISCHIO_1

TO3 - Centro-Collegno	RIVOLI
TO3 - Centro-Collegno	ROSTA
TO3 - Centro-Collegno	VILLARBASSE
TO3 - Pinerolese-Pinerolo	AIRASCA
TO3 - Pinerolese-Pinerolo	ANGROGNA
TO3 - Pinerolese-Pinerolo	BIBIANA
TO3 - Pinerolese-Pinerolo	BOBBIO PELLICE
TO3 - Pinerolese-Pinerolo	BRICHERASIO
TO3 - Pinerolese-Pinerolo	BURIASCO
TO3 - Pinerolese-Pinerolo	CAMPIGLIONE-FENILE
TO3 - Pinerolese-Pinerolo	CANTALUPA
TO3 - Pinerolese-Pinerolo	CAVOUR
TO3 - Pinerolese-Pinerolo	CERCENASCO
TO3 - Pinerolese-Pinerolo	CUMIANA
TO3 - Pinerolese-Pinerolo	FENESTRELLE
TO3 - Pinerolese-Pinerolo	FROSSASCO
TO3 - Pinerolese-Pinerolo	GARZIGLIANA
TO3 - Pinerolese-Pinerolo	INVERSO PINASCA
TO3 - Pinerolese-Pinerolo	LUSERNA SAN GIOVANNI
TO3 - Pinerolese-Pinerolo	LUSERNETTA
TO3 - Pinerolese-Pinerolo	MACELLO
TO3 - Pinerolese-Pinerolo	MASSELLO
TO3 - Pinerolese-Pinerolo	OSASCO
TO3 - Pinerolese-Pinerolo	PEROSA ARGENTINA
TO3 - Pinerolese-Pinerolo	PERRERO
TO3 - Pinerolese-Pinerolo	PINASCA
TO3 - Pinerolese-Pinerolo	PINEROLO
TO3 - Pinerolese-Pinerolo	PISCINA
TO3 - Pinerolese-Pinerolo	POMARETTO
TO3 - Pinerolese-Pinerolo	PORTE
TO3 - Pinerolese-Pinerolo	PRAGELATO
TO3 - Pinerolese-Pinerolo	PRALI
TO3 - Pinerolese-Pinerolo	PRAMOLLO
TO3 - Pinerolese-Pinerolo	PRAROSTINO
TO3 - Pinerolese-Pinerolo	ROLETTO
TO3 - Pinerolese-Pinerolo	RORA'
TO3 - Pinerolese-Pinerolo	ROURE
TO3 - Pinerolese-Pinerolo	SALZA DI PINEROLO
TO3 - Pinerolese-Pinerolo	SAN GERMANO CHISONE
TO3 - Pinerolese-Pinerolo	SAN PIETRO VAL LEMINA
TO3 - Pinerolese-Pinerolo	SAN SECONDO DI PINEROLO
TO3 - Pinerolese-Pinerolo	SCALENGHE
TO3 - Pinerolese-Pinerolo	SESTRIERE
TO3 - Pinerolese-Pinerolo	TORRE PELLICE
TO3 - Pinerolese-Pinerolo	USSEAUX
TO3 - Pinerolese-Pinerolo	VIGONE
TO3 - Pinerolese-Pinerolo	VILLAFRANCA PIEMONTE
TO3 - Pinerolese-Pinerolo	VILLAR PELLICE
TO3 - Pinerolese-Pinerolo	VILLAR PEROSA

COMUNI DISTRETTI SANITARI_FASCIA RISCHIO_1

TO3 - Pinerolese-Pinerolo	VIRLE PIEMONTE
TO3 - Sud-Orbassano	BEINASCO
TO3 - Sud-Orbassano	BRUINO
TO3 - Sud-Orbassano	ORBASSANO
TO3 - Sud-Orbassano	PIOSSASCO
TO3 - Sud-Orbassano	RIVALTA DI TORINO
TO3 - Sud-Orbassano	VOLVERA
TO4 - Chivasso-Sanmauro	BRANDIZZO
TO4 - Chivasso-Sanmauro	BROZOLO
TO4 - Chivasso-Sanmauro	BRUSASCO
TO4 - Chivasso-Sanmauro	CASALBORGONE
TO4 - Chivasso-Sanmauro	CASTAGNETO PO
TO4 - Chivasso-Sanmauro	CASTIGLIONE TORINESE
TO4 - Chivasso-Sanmauro	CAVAGNOLO
TO4 - Chivasso-Sanmauro	CHIVASSO
TO4 - Chivasso-Sanmauro	CINZANO
TO4 - Chivasso-Sanmauro	CRESCENTINO
TO4 - Chivasso-Sanmauro	FOGLIZZO
TO4 - Chivasso-Sanmauro	FONTANETTO PO
TO4 - Chivasso-Sanmauro	GASSINO TORINESE
TO4 - Chivasso-Sanmauro	LAMPORO
TO4 - Chivasso-Sanmauro	LAURIANO
TO4 - Chivasso-Sanmauro	MONTANARO
TO4 - Chivasso-Sanmauro	MONTEU DA PO
TO4 - Chivasso-Sanmauro	RIVALBA
TO4 - Chivasso-Sanmauro	RONDISSONE
TO4 - Chivasso-Sanmauro	SALUGGIA
TO4 - Chivasso-Sanmauro	SAN MAURO TORINESE
TO4 - Chivasso-Sanmauro	SAN RAFFAELE CIMENA
TO4 - Chivasso-Sanmauro	SAN SEBASTIANO DA PO
TO4 - Chivasso-Sanmauro	SCIOLZE
TO4 - Chivasso-Sanmauro	TORRAZZA PIEMONTE
TO4 - Chivasso-Sanmauro	VEROLENGO
TO4 - Chivasso-Sanmauro	VERRUA SAVOIA
TO4 - Cirié'	ALA DI STURA
TO4 - Cirié'	BALANGERO
TO4 - Cirié'	BALME
TO4 - Cirié'	BARBANIA
TO4 - Cirié'	BORGARO TORINESE
TO4 - Cirié'	CAFASSE
TO4 - Cirié'	CANTOIRA
TO4 - Cirié'	CASELLE TORINESE
TO4 - Cirié'	CERES
TO4 - Cirié'	CHIALAMBERTO
TO4 - Cirié'	CIRIE'
TO4 - Cirié'	COASSOLO TORINESE
TO4 - Cirié'	CORIO
TO4 - Cirié'	FIANO
TO4 - Cirié'	FRONT

COMUNI DISTRETTI SANITARI_FASCIA RISCHIO_1

TO4 - Cirié'	GERMAGNANO
TO4 - Cirié'	GROSCAVALLO
TO4 - Cirié'	GROSSO
TO4 - Cirié'	LANZO TORINESE
TO4 - Cirié'	LEMIE
TO4 - Cirié'	LEVONE
TO4 - Cirié'	MAPPANO
TO4 - Cirié'	MATHI
TO4 - Cirié'	MEZZENILE
TO4 - Cirié'	MONASTERO DI LANZO
TO4 - Cirié'	NOLE
TO4 - Cirié'	PESSINETTO
TO4 - Cirié'	ROBASSOMERO
TO4 - Cirié'	ROCCA CANAVESE
TO4 - Cirié'	SAN CARLO CANAVESE
TO4 - Cirié'	SAN FRANCESCO AL CAMPO
TO4 - Cirié'	SAN MAURIZIO CANAVESE
TO4 - Cirié'	TRAVES
TO4 - Cirié'	USSEGLIO
TO4 - Cirié'	VALLO TORINESE
TO4 - Cirié'	VARISELLA
TO4 - Cirié'	VAUDA CANAVESE
TO4 - Cirié'	VILLANOVA CANAVESE
TO4 - Cirié'	VIU'
TO4 - Cuorgne'	AGLIE'
TO4 - Cuorgne'	ALPETTE
TO4 - Cuorgne'	BAIRO
TO4 - Cuorgne'	BALDISSERO CANAVESE
TO4 - Cuorgne'	BORGIALLO
TO4 - Cuorgne'	BOSCONERO
TO4 - Cuorgne'	BUSANO
TO4 - Cuorgne'	CANISCHIO
TO4 - Cuorgne'	CASTELLAMONTE
TO4 - Cuorgne'	CASTELNUOVO NIGRA
TO4 - Cuorgne'	CERESOLE REALE
TO4 - Cuorgne'	CHIESANUOVA
TO4 - Cuorgne'	CICONIO
TO4 - Cuorgne'	CINTANO
TO4 - Cuorgne'	COLLERETTO CASTELNUOVO
TO4 - Cuorgne'	CUORGNE'
TO4 - Cuorgne'	FAVRIA
TO4 - Cuorgne'	FELETTO
TO4 - Cuorgne'	FORNO CANAVESE
TO4 - Cuorgne'	FRASSINETTO
TO4 - Cuorgne'	INGRIA
TO4 - Cuorgne'	LOCANA
TO4 - Cuorgne'	LOMBARDORE
TO4 - Cuorgne'	LUSIGLIE'
TO4 - Cuorgne'	NOASCA

COMUNI DISTRETTI SANITARI_FASCIA RISCHIO_1

TO4 - Cuorgne'	OGLIANICO
TO4 - Cuorgne'	OZEGNA
TO4 - Cuorgne'	PERTUSIO
TO4 - Cuorgne'	PONT-CANAVESE
TO4 - Cuorgne'	PRASCORSANO
TO4 - Cuorgne'	PRATIGLIONE
TO4 - Cuorgne'	RIBORDONE
TO4 - Cuorgne'	RIVARA
TO4 - Cuorgne'	RIVAROLO CANAVESE
TO4 - Cuorgne'	RIVAROSSA
TO4 - Cuorgne'	RONCO CANAVESE
TO4 - Cuorgne'	SALASSA
TO4 - Cuorgne'	SAN COLOMBANO BELMONTE
TO4 - Cuorgne'	SAN PONSO
TO4 - Cuorgne'	SPARONE
TO4 - Cuorgne'	TORRE CANAVESE
TO4 - Cuorgne'	VALPERGA
TO4 - Cuorgne'	VALPRATO SOANA
TO4 - Ivrea	ALBIANO D'IVREA
TO4 - Ivrea	ANDRATE
TO4 - Ivrea	AZEGLIO
TO4 - Ivrea	BANCHETTE
TO4 - Ivrea	BARONE CANAVESE
TO4 - Ivrea	BOLLENGO
TO4 - Ivrea	BORGOFRANCO D'IVREA
TO4 - Ivrea	BORGOMASINO
TO4 - Ivrea	BROSSO
TO4 - Ivrea	BUROLO
TO4 - Ivrea	CALUSO
TO4 - Ivrea	CANDIA CANAVESE
TO4 - Ivrea	CARAVINO
TO4 - Ivrea	CAREMA
TO4 - Ivrea	CASCINETTE D'IVREA
TO4 - Ivrea	CHIAVERANO
TO4 - Ivrea	COLLERETTO GIACOSA
TO4 - Ivrea	COSSANO CANAVESE
TO4 - Ivrea	CUCEGLIO
TO4 - Ivrea	FIORANO CANAVESE
TO4 - Ivrea	ISSIGLIO
TO4 - Ivrea	IVREA
TO4 - Ivrea	LESSOLO
TO4 - Ivrea	LORANZE'
TO4 - Ivrea	LUGNACCO
TO4 - Ivrea	MAGLIONE
TO4 - Ivrea	MAZZE'
TO4 - Ivrea	MERCENASCO
TO4 - Ivrea	MEUGLIANO
TO4 - Ivrea	MONTALENGHE
TO4 - Ivrea	MONTALTO DORA

COMUNI DISTRETTI SANITARI_FASCIA RISCHIO_1

TO4 - Ivrea	NOMAGLIO
TO4 - Ivrea	ORIO CANAVESE
TO4 - Ivrea	PALAZZO CANAVESE
TO4 - Ivrea	PARELLA
TO4 - Ivrea	PAVONE CANAVESE
TO4 - Ivrea	PECCO
TO4 - Ivrea	PEROSA CANAVESE
TO4 - Ivrea	PIVERONE
TO4 - Ivrea	QUAGLIUZZO
TO4 - Ivrea	QUASSOLO
TO4 - Ivrea	QUINCINETTO
TO4 - Ivrea	ROMANO CANAVESE
TO4 - Ivrea	RUEGLIO
TO4 - Ivrea	SALERANO CANAVESE
TO4 - Ivrea	SAMONE
TO4 - Ivrea	SAN GIORGIO CANAVESE
TO4 - Ivrea	SAN GIUSTO CANAVESE
TO4 - Ivrea	SAN MARTINO CANAVESE
TO4 - Ivrea	SCARMAGNO
TO4 - Ivrea	SETTIMO ROTTARO
TO4 - Ivrea	SETTIMO VITTORE
TO4 - Ivrea	STRAMBINELLO
TO4 - Ivrea	STRAMBINO
TO4 - Ivrea	TAVAGNASCO
TO4 - Ivrea	TRAUSELLA
TO4 - Ivrea	TRAVERSELLA
TO4 - Ivrea	VAL DI CHY
TO4 - Ivrea	VALCHIUSA
TO4 - Ivrea	VESTIGNE'
TO4 - Ivrea	VIALFRE'
TO4 - Ivrea	VICO CANAVESE
TO4 - Ivrea	VIDRACCO
TO4 - Ivrea	VILLAREGGIA
TO4 - Ivrea	VISCHE
TO4 - Ivrea	VISTRORIO
TO4 – Settimo Torinese	LEINI
TO4 – Settimo Torinese	SAN BENIGNO CANAVESE
TO4 – Settimo Torinese	SETTIMO TORINESE
TO4 – Settimo Torinese	VOLPIANO
TO5 - Carmagnola	CARIGNANO
TO5 - Carmagnola	CARMAGNOLA
TO5 - Carmagnola	CASTAGNOLE PIEMONTE
TO5 - Carmagnola	LOMBRIASCO
TO5 - Carmagnola	OSASIO
TO5 - Carmagnola	PANCALIERI
TO5 - Carmagnola	PIOBESI TORINESE
TO5 - Carmagnola	VILLASTELLONE
TO5 - Moncalieri	LA LOGGIA
TO5 - Moncalieri	MONCALIERI

COMUNI DISTRETTI SANITARI_FASCIA RISCHIO_1

TO5 - Moncalieri	TROFARELLO
TO5 - Nichelino	CANDIOLO
TO5 - Nichelino	NICHELINO
TO5 - Nichelino	NONE
TO5 - Nichelino	VINOVO
VC - Vercelli	ALBANO VERCELLESE
VC - Vercelli	ALICE CASTELLO
VC - Vercelli	ARBORIO
VC - Vercelli	ASIGLIANO VERCELLESE
VC - Vercelli	BALOCCO
VC - Vercelli	BIANZE'
VC - Vercelli	BORGIO D'ALE
VC - Vercelli	BORGIO VERCELLI
VC - Vercelli	BURONZO
VC - Vercelli	CARESANA
VC - Vercelli	CARESANABLOT
VC - Vercelli	CARISIO
VC - Vercelli	CASANOVA ELVO
VC - Vercelli	CIGLIANO
VC - Vercelli	COLLOBIANO
VC - Vercelli	COSTANZANA
VC - Vercelli	CROVA
VC - Vercelli	DESANA
VC - Vercelli	FORMIGLIANA
VC - Vercelli	GREGGIO
VC - Vercelli	LIGNANA
VC - Vercelli	LIVORNO FERRARIS
VC - Vercelli	MONCRIVELLO
VC - Vercelli	MOTTA DE' CONTI
VC - Vercelli	OLCENENGO
VC - Vercelli	OLDENICO
VC - Vercelli	PERTENGO
VC - Vercelli	PEZZANA
VC - Vercelli	PRAROLO
VC - Vercelli	QUINTO VERCELLESE
VC - Vercelli	RIVE
VC - Vercelli	RONSECCO
VC - Vercelli	SALASCO
VC - Vercelli	SALI VERCELLESE
VC - Vercelli	SAN GERMANO VERCELLESE
VC - Vercelli	SAN GIACOMO VERCELLESE
VC - Vercelli	SANTHIA'
VC - Vercelli	STROPPIANA
VC - Vercelli	TRICERRO
VC - Vercelli	TRONZANO VERCELLESE
VC - Vercelli	VERCELLI
VC - Vercelli	VILLARBOIT
VC - Vercelli	VILLATA
VC - Vercelli	VINZAGLIO

COMUNI DISTRETTI SANITARI_FASCIA RISCHIO_1

VCO - Domodossola	ANTRONA SCHIERANCO
VCO - Domodossola	ANZOLA D'OSSOLA
VCO - Domodossola	BACENO
VCO - Domodossola	BANNIO ANZINO
VCO - Domodossola	BEURA-CARDEZZA
VCO - Domodossola	BOGNANCO
VCO - Domodossola	BORGOMEZZAVALLE
VCO - Domodossola	CALASCA-CASTIGLIONE
VCO - Domodossola	CEPPO MORELLI
VCO - Domodossola	CRAVEGGIA
VCO - Domodossola	CREVOLADOSSOLA
VCO - Domodossola	CRODO
VCO - Domodossola	DOMODOSSOLA
VCO - Domodossola	DRUOGNO
VCO - Domodossola	FORMAZZA
VCO - Domodossola	MACUGNAGA
VCO - Domodossola	MALESCO
VCO - Domodossola	MASERA
VCO - Domodossola	MONTECRETESE
VCO - Domodossola	MONTESCHENO
VCO - Domodossola	ORNAVASSO
VCO - Domodossola	PALLANZENO
VCO - Domodossola	PIEDIMULERA
VCO - Domodossola	PIEVE VERGONTE
VCO - Domodossola	PREMIA
VCO - Domodossola	PREMOSELLO-CHIOVENDA
VCO - Domodossola	RE
VCO - Domodossola	SANTA MARIA MAGGIORE
VCO - Domodossola	TOCENO
VCO - Domodossola	TRASQUERA
VCO - Domodossola	TRONTANO
VCO - Domodossola	VANZONE CON SAN CARLO
VCO - Domodossola	VARZO
VCO - Domodossola	VILLADOSSOLA
VCO - Domodossola	VILLETTE
VCO - Domodossola	VOGOGNA
VCO - Verbania	ARIZZANO
VCO - Verbania	AURANO
VCO - Verbania	BAVENO
VCO - Verbania	BEE
VCO - Verbania	BELGIRATE
VCO - Verbania	BROVELLO-CARPUGNINO
VCO - Verbania	CAMBIASCA
VCO - Verbania	CANNERO RIVIERA
VCO - Verbania	CANNOBIO
VCO - Verbania	CAPREZZO
VCO - Verbania	COSSOGNO
VCO - Verbania	GHIFFA
VCO - Verbania	GIGNESE

COMUNI DISTRETTI SANITARI_FASCIA RISCHIO_1

VCO - Verbania	GURRO
VCO - Verbania	INTRAGNA
VCO - Verbania	MERGOZZO
VCO - Verbania	MIAZZINA
VCO - Verbania	OGGEBBIO
VCO - Verbania	PREMENO
VCO - Verbania	SAN BERNARDINO VERBANO
VCO - Verbania	STRESA
VCO - Verbania	TRAREGO VIGGIONA
VCO - Verbania	VALLE CANNOBINA
VCO - Verbania	VERBANIA
VCO - Verbania	VIGNONE

Data Torino 05 marzo 2021

*Al Sig. Presidente della Regione Piemonte
On. Dott. Alberto CIRIO*

Protocollo Selezionare qui e digitare il n° di protocollo

Classificazione Selezionare qui e digitare la
classificazione

Oggetto: Parere relativo alla prosecuzione della attività scolastica nella Regione Piemonte a far tempo dal 05 marzo 2021.

Come risulta dalle indicazioni ministeriali e regionali, dal 18 gennaio 2021 si è avuta la ripresa della attività scolastica per gli studenti delle Scuole superiori con attività didattica in presenza al 50%.

La valutazione di specifica competenza su questa indicazione deve tenere conto di diversi aspetti epidemiologici e sanitari.

Sulla base di quanto riportato nella relazione del Gruppo di monitoraggio in data 11 febbraio 2021, ed alla luce dei dati riportati nel Report 42 Monitoraggio Fase 2 (DM Salute 30 aprile 2020) relativi alla settimana 22 – 28 febbraio 2021 che descrivono un quadro complessivo dell'andamento epidemiologico dell'epidemia in Piemonte in crescita, con un'incidenza (191.0 casi per 100.000 abitanti) che risulta superiore alla settimana precedente (125.7 casi per 100.000 abitanti).

Dal 22 – 28 febbraio, analogamente a quanto osservato nei sette giorni precedenti, risultano in aumento sia il numero dei nuovi casi segnalati per giorno al sistema di sorveglianza integrata COVID-19 dell'Istituto Superiore di Sanità (8.237 vs 5.676; +45.1%) sia quello relativo al flusso della Protezione Civile (8.185 vs 5.543; +47.7%).

Gli indicatori settimanali di processo sulla capacità di accertamento diagnostico, indagine e gestione dei contatti presentano valori maggiori di quelli della settimana precedente relativamente alla percentuale della positività dei tamponi che passa da 7.5% a 9.3% mentre si conferma di 4 giorni, e quindi entro soglia (5 giorni), il tempo mediano tra la data di esordio dei sintomi e la data di diagnosi.

I valori dell'Rt, sia puntuale sia medio, crescono rispetto alla settimana precedente passando rispettivamente da 1.02 a 1.15 quello puntuale e da 1.03 a 1.18 quello medio degli utili 14 giorni. L'Rt puntuale, significativamente superiore a 1, risulta compatibile con lo scenario 2 analogamente a quanto rilevato nella settimana precedente.

Si registra una sostanziale crescita del numero dei focolai, attivi e nuovi, e dei casi non collegati a catene di trasmissione nota. Risultano entro soglia l'indicatore (mese di febbraio) sul personale

dedicato alle attività di contact-tracing (3.3 per 10.000 abitanti; soglia 1 per 10.000) e quello che misura la quota di casi positivi con indagine epidemiologica per la ricerca dei contatti stretti effettuata regolarmente, pari al 98.7% di tutti i nuovi casi di infezione confermati nel mese di febbraio.

Permangono sotto soglia, ma sono in aumento, i valori degli indicatori attinenti all'impatto dell'epidemia sui servizi sanitari e assistenziali, attestandosi al 29% (23% la settimana precedente) il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva e al 37% (33% la settimana precedente), il tasso di occupazione dei posti letto in area medica.

Sulla base delle indicazioni del nuovo Decreto nazionale, il professor Giuseppe Costa, direttore Servizio regionale di Epidemiologia, ASL TO3, 3 marzo 2021, fornisce con proprio parere, le seguenti indicazioni:

- i provvedimenti restrittivi dovrebbero essere emanati ogniqualvolta si verifica una delle seguenti circostanze disciplinate dal nuovo decreto in una scala geografica idonea a controllare i contatti, come i distretti o i sistemi locali di lavoro;
 - le soglie (determinate dal nuovo decreto) al cui valore dovrebbero scattare i provvedimenti restrittivi (e le relative giustificazioni) dovrebbero essere:
 - Che il valore superiore dell'intervallo di credibilità della incidenza di nuovi casi in una settimana superi il valore di 250 per 100.000 abitanti;
 - Che l'accelerazione del gettito di nuovi casi stimata dal rapporto tra l'incidenza dell'ultima settimana rispetto alle settimane precedenti superi il valore di due; l'anticipazione di misure restrittive oltre questa soglia permetterebbe di contenere l'accelerazione anche in circostanze in cui la circolazione del virus non abbia ancora superato la soglia di 250 nella incidenza;
 - Sarebbe giustificabile ritornare per qualche settimana a moderare in tutta la Regione la frequenza dei contatti a rischio in ambito scolastico con l'adozione della didattica a distanza per le scuole secondarie, dalla seconda media in su, mantenendo la didattica in presenza solo per le fasce di età e le classi inferiori che presentano minore accelerazione nella curva epidemica e che al tempo stesso hanno minori occasioni di contatti a rischio nei dintorni della vita scolastica.
- Il SEREMI in ottemperanza a tali parametri, ha provveduto ad individuare le aree distrettuali che evidenziano parametri superiori a quelli definiti. Alla data del 3 marzo 2021, dei 38 distretti considerati risultano:
- 11 distretti, con un tasso di incidenza uguale o superiore ai 250 casi per 100.000 abitanti,

- 7 con un tasso di incidenza compreso tra 217 e 245 casi per 100.000 e con il limite superiore dell'intervallo di confidenza maggiore di 250;

- 3 distretti individuati sulla base del raddoppio dei nuovi casi nel corso rispetto al periodo precedente.

I 21 distretti individuati sono i seguenti:

- superamento dei 250 casi per 100000 abitanti

- CN1 Nord-est (Fossano)
- CN1 - Nord-ovest (Saluzzo)
- CN2 - Alba
- CN2 - Bra
- TO3 - Centro-Collegno
- TO3 - Pinerolese-Pinerolo
- TO3 - Sud-Orbassano
- TO4 - Chivasso-San Mauro
- TO4 - Ciriè
- TO4 - Cuorgnè
- TO4 - Ivrea
- TO4 - Settimo Torinese
- TO5 - Carmagnola
- TO5 - Nichelino
- VC - Vercelli
- VCO – Domodossola
- VCO – Verbania
- il distretto TO5 di Moncalieri, risulta avere 249 casi per 100.000 abitanti e quindi assimilabile alla soglia dei 250;

- raddoppio dei nuovi casi nel corso rispetto al periodo precedente

- AT - Asti sud (Nizza M.to)
- CN1 - Sud-est (Mondovì)
- CN1 - Sud-ovest (Cuneo)

Per quanto riguarda il resto del territorio piemontese si rileva comunque una situazione di eccezionale peggioramento dimostrata dai numeri dei contagi che mostrano una forte crescita. Inoltre si riscontra una particolare incidenza di casi dovuti alla variante (UK), accertata o fortemente sospetta, che hanno altresì condotto nell'arco degli ultimi gg. 10 alla istituzione di n. 23 comuni in "zona rossa" nel territorio piemontese.

In questo senso l'indagine condotta nei giorni scorsi con i sequenziamenti effettuati dall'ISS ha effettivamente accertato la presenza della suddetta variante nel 48,2% dei casi del Piemonte, ovvero una presenza diffusa e trasversale in tutti i Distretti sanitari regionali.

Di particolare rilievo risultano essere anche i dati relativi alle fasce di età coinvolte dal contagio in ambito scolastico (sempre fonte SEREMI), dai quali risulta che:

- Le classi di età più giovani (0-2 anni e 3-5 anni) evolvono in modo simile, ma con tassi di incidenza più bassi rispetto alle altre classi di età. La classe di età 0-2 anni raggiunge nell'ultima settimana (22-28 febbraio) i 83.7 casi x 100000 (+94.7% rispetto alla settimana 14-20 dicembre), mentre la classe di età 3-5 anni i 99.9 casi x 100000 (+108.3% rispetto alla settimana 14-20 dicembre). Il trend lineare calcolato su base settimanale a partire dal 14 di queste due classi di età si mostra differente, infatti, per la classe 0-2 anni mostra un trend crescente pari a 3.2 casi x 100000 in più ogni settimana con un intervallo di confidenza al 95% (IC95%) di [1.7; 4.6] casi x 100000 abitanti, corrispondente ad un incremento medio di circa 3 casi alla settimana, mentre per la classe di età 3-5 anni il trend lineare rivela un incremento pari a 6.7 casi x 100000 alla settimana IC95% [5.2; 8.2] casi x 100000, corrispondente ad un incremento medio di 7 casi ogni settimana.
- L'andamento dell'incidenza per l'età 6-10 anni mostra un trend crescente dal 14-20 dicembre (64.5 casi x 100000) fino all'ultima settimana raggiungendo i 131.1 casi per 100000 (+103.3% rispetto alla settimana 14-20 dicembre) (grafico 6 e 6a), inoltre a partire dalla settimana 14-20 dicembre il trend risulta statisticamente significativo e pari a 6.0 casi x 100000 in più ogni settimana con IC95% [4.8; 7.3] x 100000, corrispondente a un incremento medio di circa 11 casi in più ogni settimana.
- Il tasso di incidenza nell'ultima settimana (22-28 febbraio) per la classe di età 11-13 risulta pari a 209.1 casi x 100000 (+150% rispetto alla settimana 14-20 dicembre) e un incremento medio di 13 casi ogni settimana, mentre la classe di età 14-18 anni presenta un tasso nell'ultima settimana di 220.0 casi x 100000 (+102.9% rispetto alla settimana 14-20 dicembre) con un incremento medio di 14 casi ogni settimana.

- Per le due fasce d'età 11-13 e 14-18 la settimana precedente l'incremento medio era di 8 casi a settimana e quindi negli ultimi giorni è praticamente quasi raddoppiato. Dal punto di vista del trend statistico questo incremento è da considerarsi per gli epidemiologi assolutamente rilevante.

Alla luce di quanto riportato si ritiene necessario:

- nei 18 distretti individuati dal Seremi per il superamento dei 250 casi per 100.000 (più distretto TO5 di Moncalieri con 249 casi), e sopra elencati, la sospensione di tutte le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado, che si svolgono esclusivamente con modalità a distanza, con esclusione delle attività dei servizi "nidi" e "micronidi" (0-3 anni);

- alla luce dell'aumento dei casi in tutte le fasce di popolazione, compresa quella scolastica, e della diffusione dell'infezione caratterizzata dalla presenza delle variante UK in tutte le Province, quadro che configura, alla luce del parere degli epidemiologi, una motivata ed eccezionale situazione di peggioramento del quadro epidemiologico, sull'intero territorio piemontese: nei 3 Distretti, con il raddoppio dei casi rispetto al periodo precedente sopra elencati, la sospensione di tutte le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado, che si svolgono esclusivamente con modalità a distanza, con esclusione delle attività dei servizi "nidi" e "micronidi" (0-3 anni); nei rimanenti 18 distretti che non sono stati riportati, la chiusura delle attività scolastiche e didattiche dalla seconda classe della scuola media inferiore, alle classi superiori di ogni ordine e grado con svolgimento esclusivamente con modalità a distanza.

Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell'istruzione n.89 del 7 agosto 2020, e dall'ordinanza del Ministro dell'istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento online con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata.

Il Responsabile del Settore regionale Emergenza Covid 19

*Dott. Gianfranco ZULIAN
(firmato in originale)*

Il Responsabile del Settore Prevenzione e Veterinaria

*Dott. Bartolomeo GRIGLIO
(firmato in originale)*